

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

610° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 19 NOVEMBRE 1986

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	6
3 ^a - Affari esteri	»	11
4 ^a - Difesa	»	13
6 ^a - Finanze e tesoro	»	15
7 ^a - Istruzione	»	22
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	25
9 ^a - Agricoltura - Pareri	»	31
11 ^a - Lavoro	»	40
12 ^a - Igiene e sanità	»	45

Commissioni riunite

5 ^a (Bilancio) e 10 ^a (Industria)	<i>Pag.</i>	3
---	-------------	---

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i>	48
2 ^a - Giustizia - Pareri	»	49
9 ^a - Agricoltura - Pareri	»	49
12 ^a - Igiene e sanità - Pareri	»	49

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	50
------------------------	-------------	----

COMMISSIONI 5ª e 10ª RIUNITE**(5ª - Bilancio)****(10ª - Industria)**

MERCLEDÌ 19 NOVEMBRE 1986

8ª Seduta

Presidenza del Presidente della 5ª Comm.ne
FERRARI-AGGRADI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria Cresco.

La seduta inizia alle ore 10,25.

IN SEDE REFERENTE

« **Norme per la riforma della GEPI S.p.A. e nuova disciplina dell'intervento pubblico per il risanamento di aziende industriali in crisi** » (480), d'iniziativa dei senatori Margheri ed altri

« **Modifiche alla disciplina degli interventi della GEPI S.p.A.** » (1613), risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Macciotta ed altri; Napoli ed altri; approvato dalla Camera dei deputati
 (Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 12 novembre.

Il sottosegretario Cresco chiarisce che gli obiettivi di fondo del Governo in tema di politica industriale riguardano la finalizzazione dell'intervento della GEPI alle aree meridionali e l'utilizzo degli strumenti offerti dalla legge sulla riconversione industriale per le zone del Centro-nord; pur esprimendo, perciò, apprezzamento per i problemi che le proposte del relatore Petrilli intendono affrontare, invita il relatore a ritirare gli emendamenti presentati.

Ha quindi la parola il relatore Petrilli che, nel prendere atto dell'atteggiamento contra-

rio del Governo, dichiara di insistere per la votazione.

Il senatore Consoli, dopo aver dichiarato che per la prima volta è stato possibile conoscere la posizione del Governo, che sembra dimostrare una maggiore disponibilità verso l'avvio della riforma della « legge Prodi », su cui sono stati presentati numerosi disegni di legge, esprime insoddisfazione per la proposta, che sembra emergere dalle dichiarazioni del sottosegretario Cresco, di estendere il campo di operatività della « legge Prodi » anche alle piccole e medie imprese, mentre proprio l'esperienza del passato dovrebbe consigliare una restrizione degli interventi alle sole grandi imprese. Dopo aver quindi ricordato che la soluzione emersa nel Comitato ristretto intendeva appunto limitare lo sconsiderato aumento degli interventi della GEPI nelle aree del Centro-nord, con una prospettiva di maggiore razionalizzazione e anche di moralizzazione complessiva (sottolineata anche la necessità di introdurre un maggiore ordine nelle attività promozionali della stessa GEPI), giudica grave la posizione assunta dal Governo e preannuncia sin d'ora il proprio voto favorevole sugli emendamenti presentati dal relatore Petrilli.

Ha quindi la parola il senatore Romei che, espresso apprezzamento per la soluzione individuata dal Governo di agevolare la riforma della « legge Prodi », si dichiara però d'accordo con le proposte del relatore: l'estensione territoriale dell'intervento della GEPI al Centro-nord, ove già esistono strumenti di assistenza per le piccole e medie imprese, creerebbe solo una duplicazione non necessaria degli interventi, mentre l'opera della GEPI va invece potenziata nelle regioni meridionali.

Di fronte al prevalere dell'ipotesi di approvare il testo nella versione licenziata dalla Camera dei deputati, sarebbe, a suo avviso, preferibile la soluzione individuata dal relatore, anche se risulterebbe più opportu-

no l'orientamento di circoscrivere l'intervento della GEPI al Sud, con la salvaguardia degli impegni già assunti dalla GEPI nelle Regioni settentrionali.

Il senatore Urbani, dopo aver chiarito preliminarmente che un impegno per la salvaguardia di alcune particolari situazioni in atto andrebbe comunque formalizzato nel testo, esprime stupore per la proposta di annullare l'intervento della GEPI nelle zone settentrionali, ove andrebbe almeno previsto come strumento di salvataggio, sia pure in casi eccezionali; giudica perciò opportuno avviare un ripensamento sull'intera questione.

Il senatore Carollo, prendendo la parola per ricordare che in origine lo strumento della GEPI fu previsto per il sostegno della situazione economica e industriale delle sole regioni meridionali e poi con successive eccezioni esteso anche al Nord, chiede delucidazioni concrete su quali siano le realtà aziendali che potrebbero beneficiare da un ampliamento dell'intervento della GEPI anche al Nord.

Il senatore Pacini afferma che anche nelle aree del Centro-nord esistono situazioni di piccole e medie imprese per le quali non è opportuno escludere preliminarmente un intervento della GEPI, che andrebbe invece previsto, anche per allentare possibili tensioni sociali.

Il senatore Zito manifesta la netta contrarietà della propria parte politica ad ogni modifica sostanziale del vigente assetto ordinamentale della GEPI S.p.A., preannunciando che, ove si profilassero ipotesi di modificazioni di rilievo al testo trasmesso dalla Camera, egli si orienterà per un atteggiamento che tenda a rallentare al massimo l'iter del testo.

Concludendo, dopo aver ricordato che il problema del sostegno alle piccole e medie imprese si pone obiettivamente soprattutto nell'area delle regioni meridionali e che in quest'area l'azione della GEPI si è espressa in modo significativo nel corso di questi anni, riconferma una valutazione sostanzialmente positiva sul provvedimento trasmesso dalla Camera, che è opportuno, nell'inte-

resse dell'intera economia del Paese, varare rapidamente.

Il senatore Colella sottolinea che le considerazioni emerse nel corso dell'odierno dibattito, in particolare quelle avanzate dal relatore Urbani, consigliano una pausa di riflessione, al fine di prefigurare possibili punti di incontro costruttivo.

Il senatore Consoli ritiene invece inutile prefigurare ulteriori rinvii dell'esame tenuto conto — egli sottolinea — delle posizioni espresse a nome dei Gruppi dai senatori della maggioranza.

Il senatore Vettori ribadisce che il Gruppo della Democrazia cristiana è favorevole all'approvazione, nei tempi più brevi possibile, del testo trasmesso dalla Camera.

Il presidente Ferrari-Aggradi, tenuto conto degli elementi emersi dal dibattito, invita il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimersi specificamente sulla utilità ed opportunità di un breve rinvio.

Il relatore Petrilli, ricordando il significato del lavoro da lui svolto, osserva che in nessun caso potrebbe sottrarsi alla richiesta di un breve rinvio dell'esame, a condizione tuttavia che esso costituisca effettivamente l'occasione per utili convergenze tra i Gruppi e con il Governo.

Il sottosegretario Cresco dichiara che l'importanza e la complessità delle questioni emerse impongono la presenza dello stesso Ministro dell'industria.

Il senatore Consoli rileva che a questo punto dell'esame un rinvio avrebbe soltanto il significato di evitare che le proposte emendative avanzate dal relatore e dall'opposizione vengano accolte; ribadisce quindi l'inutilità di un tale rinvio ed insiste perchè si proceda nell'esame degli emendamenti.

Il presidente Ferrari Aggradi, prendendo atto delle indicazioni testè fornite dal relatore e dal rappresentante del Governo, dichiara che un breve rinvio, volto a prefigurare possibili accordi su punti qualificanti, appare a questo punto molto opportuno.

Il senatore Felicetti dichiara che un rinvio dell'esame equivale a riprendere i lavori col nuovo anno finanziario, in considerazio-

ne anche dei prossimi impegni legati alla « sessione di bilancio ».

Il relatore Petrilli ribadisce che il rinvio è legato alla effettiva disponibilità del Governo a valutare tutti gli emendamenti da lui proposti.

Infine il Presidente Ferrari Aggradi, dichiarando di esprimere anche il punto di vista del Presidente della Commissione industria, Rebecchini, avverte che il seguito dell'esame viene rinviato, proprio per consentire un approfondimento puntuale delle questioni emerse nel corso dell'odierna seduta.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il senatore D'Amelio, relatore sui disegni di legge nn. 1593 e 1986 (in materia di metanizzazione del Mezzogiorno) sottolinea l'esigenza che riprenda al più presto l'esame dei predetti disegni di legge, sulla base delle indicazioni emerse nella seduta del 12 novembre.

Il presidente Ferrari Aggradi assicura che si terrà conto nella massima misura possibile di tale sollecitazione.

La seduta termina alle ore 11,40.

AFFARI COSTITUZIONALI (1°)

MERCOLÈ 19 NOVEMBRE 1986

303ª Seduta

Presidenza del Presidente

BONIFACIO

Intervengono il ministro per la funzione pubblica Gaspari ed il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Frasca.

La seduta inizia alle ore 10,15.

IN SEDE REFERENTE

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — « Modifiche all'istituto dell'immunità parlamentare previsto dall'articolo 68 della Costituzione » (93), d'iniziativa dei senatori Malagodi ed altri

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — « Modifiche all'articolo 68 della Costituzione » (209), d'iniziativa dei senatori Sandulli ed altri

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — « Nuova disciplina delle prerogative dei membri del Parlamento » (1443), d'iniziativa dei deputati Almirante ed altri; Bozzi ed altri; Spagnoli ed altri; Battaglia ed altri; Labriola ed altri, approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende la discussione, sospesa nella seduta del 12 novembre scorso.

Il presidente Bonifacio fa presente l'esigenza di una riflessione relativa al riferimento al mandato di cattura obbligatorio in ordine al quale occorre tener presente che il disegno di legge di delega sul codice di procedura penale ne prevede l'abolizione. Invita pertanto il relatore ad elaborare un emendamento.

Il relatore Ruffilli ritiene che si possa eliminare il periodo del comma che si riferisce al mandato obbligatorio. Illustrando la logica sottostante alle proposte concernenti la

restrizione della libertà personale, osserva che il criterio è quello del loro mantenimento, dando peraltro rilievo centrale alla motivazione della delibera della Camera per sospendere il procedimento penale, aggiungendo che andrebbe fissato un termine.

Secondo il senatore Jannelli occorre riferirsi alla distinzione tra perseguibilità e perseguibilità, trattandosi di valutare ipotesi non assimilabili ed essendo la prima relativa al caso di flagranza non solo del parlamentare in carica ma di quello che non era tale al momento della commissione del reato. Si chiede inoltre se l'ipotesi della sentenza passata in giudicato non comporti anche conseguenze sullo *status* di parlamentare, in quanto l'autorizzazione deve essere intesa con riguardo al corretto funzionamento del Parlamento; si potrebbe quindi stabilire la decadenza per la condanna a reati che comportino pene superiori ai cinque anni per coerenza con la durata del mandato parlamentare.

Ad avviso del presidente Bonifacio, l'articolo 68 della Costituzione non disciplina lo *status* del parlamentare, onde le ipotesi di decadenza debbono essere regolate in altre sedi.

Il senatore Pasquino ritiene invece che le esigenze prospettate dal senatore Jannelli siano legittime e coerenti con l'articolo 68 in relazione alla durata del mandato. Ritiene che la seconda parte del comma in discussione debba essere sostituita con il suo emendamento.

Il senatore De Sabbata afferma che ove la magistratura non pronunci l'interdizione dai pubblici uffici l'apposita Giunta delle elezioni può far decadere il parlamentare per il venir meno dei requisiti.

Anche secondo il senatore Benedetti la soluzione al problema si trova già nell'ordinamento, senza bisogno di prevedere un'apposita disposizione costituzionale.

Secondo il senatore Jannelli, tuttavia, si tratta di chiarire quando il Parlamento deve prendere in considerazione il caso.

Anche il relatore Ruffilli ritiene giusto e significativo il problema posto ma non risolvibile all'interno dell'articolo. Dichiarando quindi che se la Camera ha adottato la logica dell'articolo 68 con un termine ben preciso, egli ritiene che non occorra invece l'autorizzazione se il reato è stato compiuto quando l'autore non era ancora parlamentare e che si preveda la garanzia eccezionale dell'intervento della Camera entro un certo termine, con motivazione.

Il presidente Bonifacio osserva che la *ratio* della tutela è la garanzia del Parlamento ed è indifferente se il reato sia stato commesso prima o durante il mandato, onde si deve prevedere che si pronunci sempre la Camera, tenuto conto anche se si possano determinare alterazioni nella maggioranza.

Il senatore Maffioletti osserva trattarsi di questione difficile e delicata anche in relazione all'esigenza di scoraggiare candidature strumentali. La soluzione della Camera tuttavia rispetta la tradizione che l'elezione comporti la libertà mentre il relatore punta al principio opposto. Ritiene preferibile evitare soluzioni di principio ed assumere come normale la non detenzione.

Secondo il senatore Biglia, la Commissione sta annullando il pregio della sintesi dell'articolo 68 della Costituzione perdendosi nella casistica. A suo avviso, l'innovazione più importante è il silenzio-assenso, principio che si potrebbe applicare, con termini più brevi, per decidere dell'ipotesi dell'atto commesso prima del mandato. Ferme restando le sue riserve sull'attuale terzo comma, il criterio deve essere quello che l'elezione comporta l'estinzione delle misure detentive.

Il senatore Benedetti distingue l'ipotesi della sentenza passata in giudicato da quella in cui è invece ancora intatta la presunzione di non colpevolezza, che non può essere vinta da misure cautelari. Rileva inoltre che, mentre il testo della Camera si muove sul *favor libertatis*, il relatore adotta una logica diversa.

Il relatore Ruffilli replica che egli si muove sul piano del principio di eguaglianza, secondo il quale la Camera deve trarre, ove

non esista *fumus persecutionis*, unicamente una serie di conseguenze, e di fronte ad una misura cautelare autorizzare o meno, entro termini ristretti, il mantenimento dello stato di detenzione. Occorre a suo avviso accettare il superamento della conseguenza più o meno automatica dell'elezione, salvando la possibilità per la Camera di intervenire assumendo, quindi, come criterio non il *favor libertatis* ma il *favor justitiae*.

Il seguito del dibattito è quindi rinviato ad altra seduta.

« **Disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico di attività del personale dipendente dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, del Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA), dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e delle istituzioni e degli enti di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68** » (1870), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue il dibattito sospeso nella seduta del 15 ottobre.

Il ministro Gaspari esordisce affermando che entro quindici giorni dovrebbero essere pronti i contratti dello Stato e del parastato che però rischiano di bloccarsi se il provvedimento in esame non diverrà legge, con ripercussioni gravi per una notevole aliquota di dipendenti pubblici. Ricorda che dopo l'approvazione da parte della Camera dell'articolo 2, su cui erano insorte questioni, gli uffici della Presidenza del Consiglio hanno elaborato un nuovo testo sostitutivo che presenta alla Commissione auspicando una sollecita conclusione dell'esame.

Il presidente Bonifacio solleva il problema dell'incidenza della contrattazione nello stato giuridico del personale contemplato nell'articolo 1.

Il senatore Garibaldi rileva la collocazione atipica dell'ENEA e chiede un momento di riflessione sull'emendamento del Ministro.

Il senatore Saporito osserva che ci si trova di fronte contemporaneamente ad esigen-

ze di coerenza e di opportunità, occorrendo riflettere sul significato della fuoriuscita di vari enti dalla legge-quadro.

Anche il senatore Biglia conviene sull'esigenza di una riflessione sui criteri direttivi contenuti nell'emendamento del Ministro, che il relatore De Cinque ritiene apprezzabile pur esprimendo la preoccupazione per il ritardo che si può determinare nell'approvazione del testo, con conseguenze sui contratti, la cui registrazione può trovarsi bloccata dalla Corte dei conti. Dovendo tuttavia il progetto tornare alla Camera dei deputati si può riconsiderare il problema in modo più organico.

Il senatore Jannelli si chiede quale sia la logica alla base della differenziazione dei dipendenti in seno all'ENEA, ove taluni hanno il regime dei ricercatori e altri no. Occorre inoltre porsi il problema se la legge-quadro debba resistere o essere riveduta, ma in modo da dare coerenza ad una strategia.

Il senatore Maffioletti osserva che l'emendamento del Governo contiene materia per un'operazione che originariamente era stata concepita per la legge-quadro.

Aggiunge che, dopo la logica della deroga assunta dalla Camera, l'emendamento del Governo peggiora la situazione puntando a vincolare la contrattazione in modo acritico. Sottolinea le difficoltà di legiferare sotto le scadenze contrattuali e l'esigenza di canalizzare le spinte sindacali per una riflessione complessiva sulla legge-quadro, tenuto conto che le implicazioni originarie del progetto erano più ristrette e poi si sono complicate. È, comunque, opportuna una riflessione anche al fine di valutare se l'emendamento si possa rivedere ed alleggerire.

Il ministro Gaspari, a questo punto, insiste sugli obiettivi perseguiti dall'emendamento del Governo, rilevando che i principi e criteri direttivi per la delega sono assai circostanziati.

Non si oppone, comunque, ad un breve rinvio.

Il presidente Bonifacio esprime l'avviso che al disegno di legge vada riconosciuto carattere di indifferibilità, ai sensi dell'articolo 126, comma 9, del Regolamento, e rileva che tale valutazione deve essere co-

munque sottoposta alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi.

Conviene la Commissione, ed il seguito dell'esame è quindi rinviato.

« Nuove norme sulla indennità spettante ai membri del Parlamento » (902-Urgenza), d'iniziativa dei senatori Chiaromonte ed altri

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 12 novembre scorso.

Il relatore Ruffilli riassume i termini essenziali della discussione e ricorda che risultano già presentati due progetti, uno d'iniziativa di senatori socialisti (stampato n. 2025), l'altro dei senatori della Sinistra indipendente (stampato n. 2038), entrambi in corso di assegnazione.

Il relatore auspica quindi un impegno comune per evitare nuove fratture con l'altro ramo del Parlamento, e sottolinea l'esigenza di opportune intese.

Dà poi conto degli orientamenti fin qui emersi e si sofferma sulla proposta di « sganciare » l'indennità rispetto alle retribuzioni dei magistrati, affermando che la ricerca di punti comuni potrebbe essere agevolata dalla definizione di un « documento di principi », che andrebbe poi tradotto in norme.

Si interroga infine se, dati i tempi ristretti, non convenga limitare l'esame al solo profilo dell'indennità, affrontando successivamente il problema del rimborso spese.

Ha quindi la parola il senatore Mancino.

Egli osserva, innanzitutto, che dal dibattito sono emerse valutazioni non sempre coincidenti sulla possibile elaborazione, in tempi brevi, di una nuova disciplina legislativa in materia di indennità. Mette quindi in luce la scelta, sinora effettuata dal legislatore in termini generici, delle norme di riferimento tale da legittimare, egli rileva, nell'insieme i provvedimenti di volta in volta adottati dai Consigli di Presidenza.

Al tempo stesso, egli tiene a sottolineare il valore delle indicazioni desumibili dall'articolo 69 della Costituzione, rilevando poi che la peculiarità della materia impone la ricerca del consenso di tutti i Gruppi, senza esclusione alcuna.

Dopo aver dato conto dei contatti intercorsi fra i Gruppi della maggioranza sul tema, afferma che i sostenitori dello « sganciamento » colgono indubbiamente una esigenza diffusa, quella di determinare specificamente, e in piena autonomia, il *quantum* dell'indennità.

Il senatore Mancino rileva, comunque, che gli approfondimenti in corso e lo stesso libero svolgimento del dibattito non sono certo favoriti da alcune forzature e condizionamenti da parte della stampa ed osserva che il delicato intreccio esistente fra il livello delle indennità parlamentari ed altre parametrizzazioni, impone un vaglio consapevole della materia.

Ritiene quindi indispensabile affrontare il problema della effettiva presenza e partecipazione di deputati e senatori ai lavori parlamentari, questione — egli avverte — grandemente sentita dall'opinione pubblica, e di cui occorre tener conto, rivedendo la normativa vigente.

Successivamente, analizza taluni problemi di funzionalità delle strutture serventi della Camera: tiene ad esprimere il suo vivo apprezzamento per il livello qualitativo delle prestazioni rese dai funzionari parlamentari, ma, al tempo stesso, auspica la predisposizione di nuovi servizi e di una diversa collaborazione, essenziali per l'attività di ricerca del parlamentare. Ciò pone anche la questione delle strutture logistiche, indispensabili per l'espletamento sempre più efficace di detti servizi e, allo stato, del tutto inadeguate: riflessioni, queste — prosegue l'oratore — che non mirano a differire l'esame del disegno di legge, ma sono necessarie, per inquadrare correttamente il tema.

Il senatore Mancino analizza poi le ipotesi di adeguamento nel tempo dell'indennità, ritenendo non soddisfacente il riferimento al tasso programmato di inflazione (di cui all'articolo 1, secondo comma, del disegno di legge in titolo).

Dà quindi conto della applicazione della legge n. 27 del 1981, per quanto attiene l'adeguamento delle retribuzioni dei magistrati, distinguendo fra le norme a regime e quelle di prima applicazione. Dà poi

ampia esposizione degli indicatori utilizzabili per l'adeguamento automatico dell'indennità parlamentare e del rimborso spese forfetario. Egli esclude che possano assumersi come indicatori gli indici impliciti dei prezzi del prodotto interno lordo o dei redditi di lavoro dipendente, a causa della loro provvisorietà e dei processi di revisione cui sono periodicamente sottoposti i conti nazionali.

Parimenti, non si può far ricorso all'indice delle retribuzioni contrattuali riferite a categorie di alto livello, perchè non si può disporre di valori significativi per la dirigenza privata e per le categorie del settore pubblico, nè è poi da escludere che in futuro abbia luogo il ricorso ad indicatori parametrici, come già accade per i magistrati.

Dopo aver quindi rilevato che il tasso programmato di inflazione va escluso come indicatore, perchè non è affatto sicuro che, negli anni futuri, esso sia ancora contemplato dalla legge finanziaria, il senatore Mancino si sofferma su alcune ipotesi di lavoro e menziona, quale possibile parametro, l'indice delle retribuzioni contrattuali del pubblico impiego. Esso concerne la totalità dei pubblici dipendenti e ciò evita il sorgere di eventuali particolari interessi. Secondo l'oratore, meritevole di attenzione è anche l'indice dei prezzi al consumo: con particolare riguardo al rimborso delle spese su base forfetaria, potrebbe elaborarsi un indice medio annuo *ad hoc*, composto per metà dall'indice del prezzo di una camera di albergo e, per il resto, da quello relativo ad un pasto al ristorante.

Il senatore Mancino accenna quindi al sistema vigente per i parlamentari europei e si sofferma sul nodo delle collaborazioni esterne.

La scelta di un collaboratore *intuitu personae*, se valorizza l'autonomia del singolo parlamentare, pone delicati problemi giuridici; nè pacifica appare la proposta di far sì che il collaboratore venga prescelto fra i dipendenti di amministrazioni dello Stato, appositamente comandati (anche se fra

le due ipotesi, quest'ultima appare preferibile).

Richiamando un'osservazione del relatore Ruffilli, il senatore Mancino sottolinea, infine, l'esigenza di riannodare il dialogo fra gli organi rappresentativi delle due Camere e afferma che la nuova, auspicata normativa presuppone un alto grado di consensi.

Il senatore Maffioletti interviene quindi sull'ordine dei lavori e ritiene che eventuali altre proposte, oltre a quelle già annunciate, devono essere elaborate in tempi brevi, per poi procedere ad opportuni contatti con la Camera dei deputati.

Dopo essersi soffermato sul rafforzamento degli apparati di sostegno, egli ritiene che occorre sospendere il preannunciato aumento di gennaio, interrompendo l'automatismo fin qui affermatosi. Su tale ultimo punto, occorre una chiara pronuncia di tutti i Presidenti dei Gruppi parlamentari che sia formalizzata al più presto, al fine di valere qua-

le indicazioni tempestive per gli uffici di Presidenza dei due rami del Parlamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Jannelli, in qualità di relatore sul disegno di legge n. 1314, concernente gli appartenenti al ruolo degli enti disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, chiede che vengano trasmessi alla 5ª Commissione, per acquisirne il parere, i nuovi emendamenti da lui proposti.

Il senatore Saporito sollecita a sua volta la ripresa del dibattito sul disegno di legge n. 1641, relativo all'istituzione della nona qualifica funzionale.

Conviene il ministro Gaspari.

Il Presidente assicura che si provvederà per entrambi i provvedimenti.

La seduta termina alle ore 13,35.

AFFARI ESTERI (3^a)

MERCLEDÌ 19 NOVEMBRE 1986

89^a Seduta

Presidenza del Presidente
TAVIANI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Cattanei.

La seduta inizia alle ore 10.

IN SEDE REFERENTE

« **Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria firmato a Roma il 12 settembre 1985 modificativo dell'Accordo del 29 marzo 1974 per la regolamentazione del transito ferroviario di frontiera, così come già modificato dall'Accordo del 27 agosto 1980** » (1854)
(Esame)

Riferisce alla Commissione il presidente Taviani che la invita ad esprimersi in senso favorevole sul provvedimento che prevede solo una piccola modifica di un accordo preesistente per l'utilizzo di nuove stazioni ai fini del traffico di frontiera.

Dopo che il sottosegretario Cattanei si è associato all'invito del Presidente relatore, la Commissione dà mandato a quest'ultimo di riferire favorevolmente all'Assemblea.

« **Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 7 alla Convenzione della salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, concernente l'estensione della lista dei diritti civili e politici, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984** » (1891)
(Esame)

Nel riferire alla Commissione il presidente Taviani rileva che il Protocollo in oggetto riguarda una ulteriore estensione della lista

dei diritti civili e politici che gli Stati membri del Consiglio d'Europa si sono impegnati a garantire sottoscrivendo la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Dopo aver dato ragione dei contenuti del Protocollo medesimo ed aver elencato i cinque ulteriori diritti in esso contemplati — la cui garanzia è peraltro già assicurata dal nostro ordinamento — il Presidente relatore conclude sollecitando la Commissione ad esprimersi in senso favorevole alla ratifica.

Il sottosegretario Cattanei si associa alle parole del Presidente sottolineando l'importanza innovativa del Protocollo e la Commissione dà, poi, mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Taviani comunica di aver trasmesso alla Presidenza del Senato, anche a nome del presidente Franza, in data 13 novembre u.s. la richiesta di autorizzazione per una seduta delle Commissioni Affari esteri e Difesa in sede riunite. Aveva precedentemente informato l'Ufficio di presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi della richiesta in questo senso avanzata da alcuni senatori del Gruppo della Sinistra indipendente e che mirava ad ottenere che le due Commissioni riunite potessero decidere in merito all'adozione della procedura di cui all'articolo 31, terzo comma, del Regolamento ai fini dell'esame del *memorandum* d'intesa sulla cooperazione tecnica con gli Stati nell'ambito della Iniziativa di difesa strategica.

In data 14 novembre ultimo scorso il presidente Fanfani ha concesso l'autorizzazione richiesta: sarà ora suo compito e premura contattare il Governo per fissare la data della prevista riunione.

Il presidente Taviani informa, poi, la Commissione sui tempi previsti per l'esame, in sede consultiva, del bilancio di previsione dello Stato e, in particolare, della tabella relativa allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e del disegno di legge finanziaria.

Dopo un breve dibattito, la Commissione concorda di concentrare l'esame dei provvedimenti nella seduta di giovedì 27 prossimo in due sedute da convocare per le ore 9,30 e 15,30.

La seduta termina alle ore 11.

DIFESA (4*)

MERCOLÈ 19 NOVEMBRE 1986

119ª Seduta

Presidenza del Presidente
FRANZA

La seduta inizia alle ore 10,20.

IN SEDE REFERENTE

« **Modificazioni alle norme concernenti lo stato giuridico del personale di assistenza spirituale delle Forze armate** » (1740), d'iniziativa dei senatori Saporito ed altri
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 5 novembre.

Il presidente Franza dà lettura delle determinazioni assunte dal Presidente del Senato in ordine al quesito — che la Commissione aveva deliberato di sottoporre alla sua valutazione al termine del dibattito svolto nella seduta precedente — in materia di corretta applicazione di quanto disposto dall'Accordo del 18 febbraio 1984 fra la Repubblica italiana e la Santa Sede: « Onorevole Collega, mi riferisco alla Sua lettera del 5 corrente mese in cui espone alcune questioni sorte innanzi alla Commissione da Lei presieduta, nel corso dell'esame, in sede referente, del disegno di legge recante « Modificazioni alle norme concernenti lo stato giuridico del personale di assistenza spirituale delle Forze armate » (n. 1740), d'iniziativa dei senatori Saporito ed altri.

Una prima questione attiene alla competenza in materia di emanazione di norme sullo stato giuridico, sulla determinazione degli organici e sulle nomine degli ecclesiastici (di confessione cattolica) addetti all'assistenza spirituale presso le Forze armate; la seconda concerne l'esigenza di assicurare

un servizio di assistenza spirituale non solo ai militari di confessione cattolica ma anche a quelli di confessione diversa,

In ordine alla prima questione, va rilevato che riguardo alla materia in cui risultano compresi gli specifici punti disciplinati nel disegno di legge (le procedure di nomina dell'ordinario militare e del vicario generale, taluni aspetti dell'organico dei cappellani in servizio permanente effettivo ed altri profili in fatto di ordinamento gerarchico del Servizio), l'Accordo del 18 febbraio 1984 fra la Repubblica italiana e la Santa Sede prevede non già deroghe alla competenza degli organi dello Stato italiano — e in ciò non innova rispetto al regime previgente — ma un rafforzamento della procedura di emanazione delle norme giuridiche ad essa attinenti, richiedendo (e in ciò innova rispetto al regime previgente), previamente al loro ordinario *iter* di formazione, una fase preliminare consistente in « specifiche intese tra le Autorità competenti, ai diversi livelli, delle due parti contraenti ».

Non spetta al Presidente del Senato individuare nè le autorità delle parti contraenti competenti a stipulare le intese, nè le procedure da adottare per il loro raggiungimento; al Presidente del Senato spetta invece far presente che ogni provvedimento legislativo sullo stato giuridico, sull'organico e sulle modalità di nomina degli ecclesiastici addetti all'assistenza spirituale (di espressione cattolica) delle Forze armate, in esecuzione del paragrafo 2 dell'articolo 11 del citato Accordo, non può essere costituito se non da norme o di attuazione delle « intese » fra le autorità competenti delle due parti contraenti o di adattamento ad esse dell'ordinamento interno italiano o, comunque, conformi alle « intese » stesse.

Mentre quindi non possono essere poste in dubbio nè la ammissibilità, in materia, di una iniziativa legislativa, anche parlamentare, nè la competenza del Parlamento a deliberare su di essa, si deve invece riconosce-

re che il raggiungimento delle « intese » previste dall'Accordo del 1984 costituisce presupposto di procedibilità per ogni provvedimento legislativo che voglia disciplinare i punti indicati nel paragrafo 2 dell'articolo 11 dell'Accordo medesimo; conseguentemente, sino a quando le « misure » ivi previste non siano state raggiunte e recepite all'interno dell'ordinamento nelle forme e nei modi che verranno definiti, tale presupposto manca ed al procedimento non può darsi corso.

In attesa pertanto del raggiungimento delle « intese » di cui al paragrafo 2 dell'articolo 11 dell'Accordo stipulato, il 18 febbraio 1984, fra l'Italia e la Santa Sede e del loro recepimento nell'ordinamento interno dello Stato italiano, l'esame del disegno di legge n. 1740 dovrà essere sospeso.

Al riguardo, la informo di avere rappresentato al Presidente del Consiglio dei Ministri l'esigenza di provvedere alla stipulazione delle predette « intese », anche al fine di rimuovere i sopra precisati effetti di improcedibilità, derivanti proprio dalla mancata adozione degli strumenti pattizi previsti dall'Accordo.

Quanto alla seconda questione, non vi è dubbio che, in generale, la legislazione sull'assistenza spirituale alle Forze armate debba assicurare la piena attuazione dei principi costituzionalmente sanciti — ed ai quali del resto si uniforma lo stesso Accordo del 12 febbraio 1984 fra l'Italia e la Santa Sede — dell'uguaglianza e della libertà delle varie confessioni religiose.

Tuttavia va rilevato che tali principi, a loro volta, si radicano nel criterio — anch'esso costituzionalmente garantito — della disciplina pattizia dei rapporti fra Stato e confessioni diverse dalla cattolica.

In questo quadro, procedimentale e di merito, si inserisce infatti la recente legge 11 agosto 1984, n. 449, recante « Norme per la regolazione dei rapporti fra lo Stato e le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese », in cui viene trattata anche la materia dell'assistenza religiosa ai militari aventi parte nelle Chiese stesse (articolo 5).

Per gli indicati motivi, dunque, nella materia della assistenza religiosa ai militari appartenenti a confessioni religiose diverse dalla cattolica, fino a quando, con le relative rappresentanze, non siano state formalmente concordate le intese volute dalla Costituzione, non solo i disegni di legge organici debbono essere considerati improcedibili ma anche singole proposte emendative che siano rivolte a disciplinare specifici punti della materia stessa.

Anche su tali ulteriori effetti preclusivi ho richiamato l'attenzione del Presidente del Consiglio, invitandolo a promuovere, ai fini considerati, le necessarie iniziative con le rappresentanze delle confessioni religiose diverse dalla cattolica con le quali le intese in parola non siano state ancora raggiunte, ovvero ad informare il Parlamento circa le iniziative che al riguardo siano già state assunte ».

Dopo che il presidente Franza ha fornito chiarimenti di natura procedurale, la Commissione prende atto delle determinazioni assunte dal Presidente del Senato.

Il seguito dell'esame è, pertanto, rinviato.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

In relazione alla dichiarata improcedibilità del disegno di legge n. 1740 i senatori Giust, Ferrara Maurizio, Maravalle e Butini invitano il presidente Franza a rendere disponibile la più ampia documentazione in merito al dibattito già svolto dalla Commissione.

Il presidente Franza si impegna ad esaminare la questione in sede di Ufficio di Presidenza. Conviene la Commissione

Il senatore Boldrini sollecita la risposta del Governo alle interrogazioni n. 3/1170 e 3/01294: il Presidente Franza assicura che le medesime saranno poste all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

La seduta termina alle ore 10,45.

FINANZE E TESORO (6°)

MERCLEDÌ 19 NOVEMBRE 1986

272ª Seduta

Presidenza del Presidente

VENANZETTI

Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro Fracanzani e per le finanze Merolli e Russo.

La seduta inizia alle ore 10,15.

IN SEDE REFERENTE

- « **Delega al Governo della Repubblica per la ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria** » (173), d'iniziativa dei senatori Santalco ed altri
- « **Delega al Governo della Repubblica per la riforma dell'Amministrazione finanziaria e del servizio di riscossione delle imposte dirette** » (665), d'iniziativa dei senatori Giura Longo ed altri
- « **Delega al Governo della Repubblica per la ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria** » (851), d'iniziativa dei senatori Scevarolli ed altri (Rinvio dell'esame congiunto)

Il presidente Venanzetti fa presente che i disegni di legge sono stati posti all'ordine del giorno a seguito di una sollecitazione dei senatori Giura Longo e Pollastrelli, mentre anche in Assemblea i senatori comunisti hanno promosso la procedura prevista dall'articolo 44 del Regolamento. Il presidente informa altresì che il relatore Santalco non può assolutamente intervenire questa settimana, per serie ragioni familiari; sembra quindi opportuno chiedere in Assemblea il rinvio previsto dal citato articolo 44, comma terzo, del Regolamento, anche in relazione alle serie difficoltà che si presenterebbero, in Assemblea, nel caso di un esame diretto di disegni di legge di tale portata e complessità.

Il senatore Giura Longo, dopo aver fatto presente che si tratta di disegni di legge presentati da lungo tempo, mentre uno di essi (n. 665) ha ricevuto la dichiarazione d'urgenza, ricorda lo stato di profonda crisi dell'Amministrazione finanziaria, che si trova in una situazione peggiore rispetto a quella dell'epoca in cui sono state presentate le iniziative legislative in questione; il Governo stesso — sottolinea il senatore Giura Longo — aveva manifestato all'inizio della legislatura la volontà di procedere alla riforma e al potenziamento dell'Amministrazione finanziaria, seppure con gradualità di modi e di tempi; tuttavia, queste intenzioni non hanno trovato attuazione efficace. Dopo aver dato atto alla Presidenza del Senato della sollecita iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea della questione procedurale *ex* articolo 44, sui tre disegni di legge in titolo, ed avere espresso rammarico per le difficoltà che impongono al senatore Santalco di rinviare lo svolgimento della relazione, dichiara che i senatori comunisti condividono l'avviso del Presidente di proporre in Assemblea un rinvio dell'esame, restando però ben fermo che la sua parte politica continuerà ad impegnarsi per la sollecita definizione legislativa di una riforma dell'Amministrazione delle finanze che parte già sulla base di articolati sostanzialmente approvati in Senato nella passata legislatura, e che quindi non dovrebbe avere un *iter* troppo prolungato.

Il sottosegretario Merolli, premesso che gli articolati in questione risalgono ancora all'importante lavoro preparatorio svolto a suo tempo dalla « Commissione Santalco » (presso il Ministero delle finanze), fa presente la necessità di sostanziose revisioni, che dovranno essere introdotte in relazione a problemi che da allora hanno subito una evoluzione. Certamente l'Amministrazione finanziaria — prosegue il Sottosegretario — si trova in condizioni di deterioramento e in serie difficoltà nello svolgimento dei suoi compiti: è necessario, quindi, intervenire,

e il Governo si esprimerà compiutamente, intanto, sui tre disegni di legge.

Il presidente Venanzetti rileva che l'orientamento della Commissione è unanime sulla opportunità di chiedere un rinvio a termini dell'articolo 44, comma terzo del Regolamento ed avverte che, in conseguenza, egli si esprimerà in questo senso in Assemblea nella seduta odierna.

« Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi » (1943), d'iniziativa dei senatori Rubbi ed altri
(Esame e rinvio)

Il relatore Berlanda riferisce sul provvedimento. Dopo aver ricordato che l'obiettivo essenziale della legge istitutiva dei fondi comuni mobiliari aperti (legge n. 77 del 1983) era quello di creare un più stretto legame fra risparmio ed investimento, incentivando l'accesso di nuovo risparmio al mercato dei capitali, ritiene di poter affermare che quella legge ha avuto un effetto largamente positivo, avendo presente la grande espansione del mercato mobiliare, (particolarmente nel comparto della Borsa), che ne è derivata, anche se tale espansione presenta alcuni aspetti discutibili. D'altra parte, la restante area del mercato mobiliare (al di fuori della Borsa) non ha ovviamente beneficiato dell'ingresso dei nuovi strumenti finanziari costituiti dai fondi aperti, anche se questi fondi avrebbero potuto utilizzare, almeno, la possibilità di avere in portafoglio fino al 10 per cento di azioni non quotate in Borsa. In conseguenza di ciò, le aziende medie e medio-piccole non hanno beneficiato di tale espansione del pubblico risparmio e restano strettamente dipendenti dal ricorso all'indebitamento bancario, con ovvie conseguenze limitative degli investimenti che possono effettuare. Dopo aver sottolineato le cifre assai rilevanti che esprimono i finanziamenti pervenuti alle società quotate in Borsa tramite le ingenti emissioni che sono state rese possibili soprattutto grazie all'ingresso dei fondi aperti — anche se si è ecceduto con le emissioni di azioni di risparmio — il relatore Berlanda chiarisce che è precisamente scopo del disegno di legge in esame

sopperire a tale lacuna nel complessivo impiego del risparmio, che danneggia le imprese medie e medio-piccole.

Con l'istituzione dei fondi chiusi, il disegno di legge n. 1943 persegue, infatti, un obiettivo analogo a quello realizzato dalla citata legge n. 77 del 1983 mediante l'istituzione dei fondi aperti, in quanto tende ad indirizzare flussi di risparmio alle società non quotate in Borsa. I finanziamenti che saranno in tal modo resi possibili dovranno avere il carattere, per i fondi chiusi, di impieghi di medio termine (con l'intenzione cioè di cedere le partecipazioni dopo un certo tempo): si tratta, infatti, di svolgere una azione propedeutica affinché queste aziende si rafforzino finanziariamente e possano, quindi, avere accesso in Borsa, dove potranno trovare i finanziamenti definitivi, specialmente ad opera dei fondi mobiliari aperti.

In relazione ad obiezioni che sono state mosse alla presente iniziativa, nel senso che i fondi chiusi in questione costituirebbero una sovrapposizione rispetto agli intermediari finanziari del tipo *venture* o del tipo *merchant banking*, il relatore fa presente che queste intermediazioni finanziarie nelle definizioni più comuni abbracciano aree assai ampie del mercato mobiliare, specialmente mancando ancora definizioni precise per legge, mentre i futuri fondi chiusi si occuperanno soltanto di una definita e limitata parte di queste aree di intermediazione finanziaria.

Passando a considerare l'articolato in esame, sottolinea la scelta consapevole che è stata fatta di innestare i fondi chiusi sulla struttura già solida e collaudata dei fondi aperti (comma 1 dell'articolo unico) ricollegandosi anche all'esperienza francese, e affidando l'autorizzazione al Ministero del tesoro di concerto con la Banca d'Italia, con la particolarità che alle autorità monetarie viene lasciata una maggiore discrezionalità di decisione rispetto alle autorizzazioni per i fondi aperti. Il relatore si sofferma quindi ad illustrare i limiti posti, alla composizione del patrimonio del fondo chiuso, dal comma 2, limiti sui quali potrà comunque intervenire la Banca

d'Italia, sulla base delle disposizioni dell'articolo 4, comma 3, della citata legge n. 77 del 1983, richiamata dall'ultimo comma dell'articolo unico in esame, che indirettamente completa quindi la disciplina dei futuri fondi chiusi. Il relatore Berlanda chiarisce quindi le ragioni per le quali non è previsto il rimborso delle quote (al comma terzo) se non dopo cinque anni dalla chiusura della emissione: il patrimonio dei fondi è costituito da titoli non dotati di piena liquidità, come è invece il caso dei titoli detenuti dai fondi aperti, che sono quotati in Borsa. Lo stesso terzo comma stabilisce, peraltro, alcune cautele, nel caso in cui il fondo venisse a trovarsi in difficoltà di rimborso. La quotazione di diritto dei certificati di partecipazione al fondo, prosegue l'oratore, tende ad offrire ai risparmiatori una forma di liquidità secondaria, mediante smobilizzo delle quote in Borsa, anche se vi può essere l'inconveniente di una sottostima, presso la Borsa, rispetto al reale valore delle quote, che deve comunque essere determinato dalla società di gestione del fondo almeno una volta l'anno.

Tornando a considerare il disegno di legge nel suo insieme, il senatore Berlanda si sofferma sul problema del regime fiscale dei futuri fondi chiusi, sottolineando che il carattere di prevalente rischio di tale forma di impiego di risparmio dovrebbe consigliare la applicazione dello stesso regime fiscale di cui godono i fondi aperti; in relazione a tali condizioni di rischio, fa presente che il risparmiatore è comunque tutelato dall'ampio sistema di garanzia della trasparenza realizzato gradualmente dalla CONSOB da quando è entrata in vigore la legge n. 77 del 1983.

Dopo aver fatto presente che per questi fondi non è da attendersi uno sviluppo altrettanto rapido quanto è stato quello dei fondi aperti, osserva che, ciò non di meno, essi costituiranno pur sempre un valido sostegno del settore delle medie imprese (operando una scelta fra le possibili alternative di investimento, in base alla logica di mercato). Il relatore conclude augurandosi che l'esame del disegno di leg-

ge possa essere rapido ed auspicando che il Senato possa rendersi protagonista del processo di regolamentazione dell'innovazione finanziaria anche in questa occasione, come già si è verificato nella elaborazione della legge n. 77 del 1983.

Il presidente Venanzetti fa presente che con la relazione svolta dal senatore Berlanda sul disegno di legge n. 1943 è stata completata la panoramica di quei provvedimenti, all'esame della Commissione, che rientrano per il loro contenuto nell'oggetto dell'indagine conoscitiva, da poco iniziata, sull'intermediazione finanziaria non bancaria: in tal modo risultano più chiari per i commissari gli obiettivi dell'indagine e l'insieme dei temi da discutere.

Dopo una dichiarazione del senatore Bonazzi, che preannuncia la presentazione di una iniziativa legislativa di parte comunista sullo stesso argomento oggetto del disegno di legge n. 1943, prende la parola il sottosegretario Fracanzani. Dopo aver rilevato che la proposta in esame è di grande interesse, dichiara che il Governo si riserva di presentare gli emendamenti che riterrà necessari, in relazione ai risultati dei lavori della Commissione da poco costituita presso il Ministero del tesoro e da lui presieduta, che ha per obiettivo la disciplina legislativa, sul piano generale, dell'intermediazione finanziaria e deve quindi aver presente una esigenza di coerenza generale.

Il Sottosegretario ritiene di dover invitare la Commissione, a nome del Governo, a riprendere in esame il disegno di legge n. 1375, affinché le diverse parti politiche si esprimano compiutamente in merito.

Il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1943 è rinviato.

«Disciplina dei fondi comuni esteri di investimento mobiliare» (798)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 20 novembre 1985.

Il presidente Venanzetti chiarisce le ragioni che inducono a riprendere l'esame del disegno di legge, dando lettura di una lettera del Ministro del tesoro, con la quale

si riassumono le vicende relative all'*iter* del disegno di legge in titolo. Con tale iniziativa legislativa il Governo avrebbe voluto completare la disciplina dei fondi aperti — di cui alla legge n. 77 del 1983 — aggiungendo la regolamentazione dei fondi aperti esteri: tale completamento era stato tuttavia formulato in termini superati, successivamente, dalla direttiva CEE 85/611 del 20 dicembre 1985, che ha liberalizzato notevolmente i flussi di risparmio e di investimento fra i Paesi membri mediante lo strumento dei fondi comuni mobiliari, e la cui attuazione è peraltro fissata per l'ottobre 1989.

L'intervento della Comunità europea con tale direttiva, rese necessario sospendere l'esame del disegno di legge n. 798, ma in tale situazione perdurava la mancanza di disciplina legislativa e di controlli per i fondi esteri autorizzati a collocare nel territorio dello Stato (in virtù di provvedimenti di natura valutaria del Ministero per il commercio con l'estero). Di conseguenza, il Ministro del tesoro ritiene indispensabile una disciplina transitoria per questi organismi finanziari, intesa ad assoggettarli alla vigilanza della Banca d'Italia fino a quando entrerà in vigore la disciplina organica dei fondi mobiliari esteri (anche in attuazione della normativa comunitaria).

Il presidente Venanzetti avverte, infine, che con tale lettera il Ministro del tesoro preannuncia la presentazione di emendamenti, che vengono ora contestualmente formalizzati dal sottosegretario Fracanzani.

Il rappresentante del Governo dà lettura, quindi, dei quattro emendamenti con i quali si intende sostituire per intero il disegno di legge n. 798: con il primo si attribuisce alla Banca d'Italia la vigilanza sulle società di gestione dei fondi comuni esteri di investimento mobiliare operanti in Italia sulla base di autorizzazioni valutarie rilasciate dal Ministero per il commercio con l'estero (la Banca d'Italia prescrive le modalità di custodia dei titoli e delle disponibilità del fondo, richiede l'istituzione in Italia di una rappresentanza stabile della società di gestione e indica l'azienda di credito incaricata del regolamento delle operazioni effettuate in Italia); con il secondo emendamento

si disciplina il rilascio delle autorizzazioni da parte del Ministero per il commercio con l'estero, sottoposte alla condizione che i fondi esteri siano regolati secondo discipline rispondenti a principi analoghi a quelli della legge 23 marzo 1983, n. 77; con il terzo emendamento si prevedono i casi e le modalità per la revoca dell'autorizzazione; con il quarto, infine, si dettano norme di natura transitoria.

Riferendosi a tale nuova iniziativa del Governo, il sottosegretario Fracanzani fa presente che il Governo avrebbe voluto includere, a suo tempo, la disciplina dei fondi esteri nella citata legge n. 77 del 1983, in forma di delega legislativa al Governo stesso, ma tale soluzione non fu accolta dal Parlamento e pertanto l'unica attenzione legislativa a tale settore di intermediazione finanziaria è stata quella deliberata, sotto l'aspetto del regime fiscale, con il decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512. Il disegno di legge n. 798, d'altra parte, che avrebbe dovuto colmare tale lacuna legislativa, non ha completato il suo *iter* legislativo in tempo utile, prima cioè della emanazione della direttiva CEE del 20 dicembre 1985, che ha reso impossibile disciplinare su quella base il settore dei fondi esteri. Tale direttiva, peraltro, ad avviso del Governo fa sorgere notevoli e complessi problemi, per cui non è prevedibile che il suo recepimento possa avvenire in tempi brevi, inoltre è opportuno che nella armonizzazione della materia sul piano comunitario l'Italia proceda contestualmente agli altri Stati membri. Dovendosi tuttavia evitare che i fondi esteri autorizzati a collocare in Italia sotto l'aspetto valutario, continuino ad operare sottraendosi a qualsiasi controllo gestionale, appare indispensabile l'assoggettamento alla vigilanza della Banca d'Italia delle società di gestione, e a tale determinazione il Ministero del tesoro è venuto d'intesa con il Ministero del commercio con l'estero.

Il presidente Venanzetti avverte che gli emendamenti del Governo saranno distribuiti al più presto ai commissari e precisa che le funzioni di relatore sul disegno di legge n. 798 saranno assunte dal senatore D'Onofrio.

Dopo un intervento del senatore Bonazzi, che ritiene necessario che siano fornite da parte del Governo notizie su quelle direttive comunitarie in fase di preparazione che sono di competenza della 6ª Commissione (con un corredo di chiarimenti sul loro contenuto) il senatore Berlanda sollecita dal Governo un chiarimento circa i tempi effettivi della introduzione in Italia della disciplina stabilita dalla CEE per i fondi comuni aperti, con particolare riguardo all'aspetto giuridico inerente all'eventuale operatività di alcune disposizioni prima della legge interna di recepimento.

Il presidente Venanzetti osserva che i chiarimenti chiesti dal senatore Berlanda troveranno risposta nel seguito dell'esame del disegno di legge n. 798, mentre il senatore Bonazzi ha sollevato una questione più generale che fuoriesce dall'oggetto del provvedimento in esame (il sottosegretario Fracanzani aggiunge che si tratta di un problema con aspetti delicati, e comunque si riserva di fornire chiarimenti al senatore Bonazzi).

Il seguito dell'esame è rinviato.

« Norme per la tutela del risparmio azionario »
(1815), d'iniziativa dei senatori Fiocchi ed altri
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 12 novembre.

Il sottosegretario Fracanzani, riferendosi all'emendamento presentato nella scorsa seduta dal Governo (nella nuova formulazione) recante l'esclusione delle banche dai previsti obblighi di comunicazione, fa presente che con questa proposta il Governo non intende creare privilegi per gli istituti di credito, bensì soltanto evitare sovrapposizioni fra l'attività di vigilanza della Banca d'Italia sul sistema creditizio e l'attività di vigilanza della CONSOB. Ciò soprattutto in considerazione del fatto che la soluzione verso la quale sembra orientata la Commissione, includendo una assai ampia materia fra gli obblighi di comunicazione alla CONSOB, determina di fatto una sostanziale equipollenza delle funzioni di vigilanza della CONSOB rispetto a

quelle della Banca d'Italia, mentre si tratta di funzioni che devono rispondere ad esigenze e finalità diverse. Il controllo della Banca d'Italia ha, infatti, l'obiettivo di assicurare la stabilità delle banche e del sistema creditizio nel suo insieme, mentre il controllo della CONSOB è mirato alla disciplina dei mercati e sottende il principio — cui tale disciplina deve ispirarsi — della informazione del risparmiatore. Pertanto, il Governo ritiene che non sia coerente con tale sistema di attribuzione di competenze la trasposizione pura e semplice, nella futura legge, dell'articolo 37 della legge bancaria, che non sembra idoneo ad essere inserito nel sistema di vigilanza tipico della CONSOB. A tale riguardo, il Governo desidera chiarire che non ha inteso né intende apportare alcuna modificazione al regime previsto dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138, né ha inteso fornire interpretazioni autentiche più o meno restrittive di tale norma, dichiarandosi perciò disponibile a qualunque formulazione del proprio emendamento che valga a chiarire in modo non equivoco la volontà di far salve tutte le facoltà riconosciute dallo stesso articolo 18 tanto alla CONSOB quanto alla Banca d'Italia. In relazione ai rilievi del relatore Fiocchi circa il richiamo dell'articolo 19 della legge n. 216 del 1974, il Governo ritiene che si debba adottare una formulazione tale da significare che le società iscritte all'albo delle società finanziarie, ovvero quelle con più di 20 miliardi di capitale, debbono essere soggette agli obblighi di comunicazione alla CONSOB anche se non siano quotate in Borsa ed anche se non facciano appello al pubblico risparmio. Il Governo richiama, infine, l'opportunità di evitare che alla CONSOB pervengano notizie ed informazioni non pertinenti rispetto ai suoi compiti, che potrebbero creare una congerie di materiale eccessiva e paralizzante per l'attività di vigilanza. Propone pertanto di escludere dagli obblighi di comunicazione le semplici proposte in senso generico, e di precisare che gli accertamenti da comunicare siano soltanto quelli « di regolarità ».

Il relatore Fiocchi si dice non del tutto convinto sulle soluzioni avanzate dal Governo, sottolineando l'esigenza di salvaguardare l'indipendenza e l'autonomia di giudizio del collegio sindacale.

Dopo interventi dei senatori Bonazzi, Lai, Berlanda e del Presidente, si conviene in via di massima su una nuova formulazione del comma 1 dell'articolo 1 in base alla quale debbono essere comunicati alla CONSOB gli accertamenti di regolarità, le contestazioni e le relative proposte dei componenti del collegio sindacale.

I senatori Bonazzi, Berlanda, Beorchia e Pistolese avanzano tuttavia riserve anche su tale formulazione.

Riguardo al problema sollevato dal senatore Fiocchi circa il richiamo dell'articolo 19, i senatori Fiocchi e Berlanda si dichiarano non convinti dalle argomentazioni del Governo e propensi quindi a sopprimere il richiamo all'articolo 19.

Su proposta del presidente Venanzetti — che rileva le difficoltà insorte in relazione ai molti problemi sollevati nella presente seduta — si conviene di riportare l'esame alla sede ristretta, affinché presso la Sottocommissione il Governo possa far conoscere più agevolmente le posizioni in merito della CONSOB e della Banca d'Italia.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

« Trasferimento di aree demaniali urbanizzate al patrimonio disponibile dello Stato » (1512), d'iniziativa dei senatori De Toffol ed altri
(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 12 novembre.

Si passa all'esame degli articoli.

In sede di esame dell'articolo 1, il sottosegretario Russo presenta un emendamento sostitutivo del primo comma con il quale, oltre ad individuarsi in modo specifico i Comuni le cui aree sono interessate dal provvedimento, si introduce anche, per il trasferimento di dette aree al patrimonio disponibile dello Stato, un nulla osta ai fini idraulici da rilasciarsi dal competente ufficio del Genio Civile.

Il senatore De Toffol esprime alcune perplessità in relazione a tale emendamento so-

prattutto quando vengono specificamente elencati i Comuni interessati: una elencazione così puntuale potrebbe infatti escludere altre aree di altri Comuni. Ulteriori perplessità esprime con riferimento al citato nulla osta, che, se negativo, annullerebbe di fatto il provvedimento.

Dopo aver ritirato un proprio emendamento modificativo del primo comma, il senatore Neri dichiara di condividere le perplessità del senatore De Toffol.

L'emendamento governativo, dopo una modifica (riguardante il citato nulla osta) suggerita dal relatore Lai, è quindi accolto dalla Commissione.

In relazione ad alcuni emendamenti presentati dal senatore Neri, volti ad evitare il doppio passaggio di proprietà tra demanio e Comune, prima e tra Comune e privati cittadini, poi, il sottosegretario Russo si dichiara contrario all'eliminazione di tale doppio passaggio.

Il senatore Neri dichiara di ritirare conseguentemente i citati emendamenti.

È poi accolto un emendamento al secondo comma, presentato dal senatore De Toffol, volto ad estendere fino ad un massimo di cinque metri lineari dal sedime del fabbricato, l'area da cedere.

Ancora il senatore De Toffol illustra alcuni emendamenti al terzo comma, volti essenzialmente a far sì che la valutazione dell'area da cedere non comprenda anche il valore dei fabbricati sopra la stessa insistente.

Dopo che il sottosegretario Russo si è dichiarato contrario a tali emendamenti, il relatore Lai fa presente al proponente come la formulazione originale del terzo comma sia forse più opportuna al fine di perseguire l'obiettivo voluto dal proponente stesso.

Il senatore De Toffol ritira conseguentemente i citati emendamenti e viene così approvato il terzo comma nel testo originario.

È infine approvato l'articolo 1 con le modifiche apportate.

Si passa all'esame dell'articolo 2.

Il sottosegretario Russo si dichiara contrario al secondo comma, proponendone la soppressione.

L'emendamento viene respinto e viene quindi accolto l'articolo 2 nel testo originario.

Allo stesso modo è accolto, senza modifiche, l'articolo 3 del disegno di legge.

Si passa all'esame dell'articolo 4.

Il sottosegretario Russo si dichiara, ancora una volta, contrario alla sanatoria ivi prevista.

I senatori De Toffol prima, e Neri poi, fanno presente come siano state avanzate notevoli pretese, in termini monetari, da parte dell'Intendenza di finanza in relazione ai canoni di concessione, poichè in essi è

stato anche calcolato il valore degli immobili costruiti sopra le aree: di qui la necessità della sanatoria prevista nell'articolo 4.

Il sottosegretario Russo si riserva di approfondire meglio i problemi conseguenti all'articolo in esame.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente Venanzetti annuncia che la seduta, già convocata per domani, 20 novembre alle ore 9,30, avrà inizio alle ore 10.

La seduta termina alle ore 12,50.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 19 NOVEMBRE 1986

217^a Seduta*Presidenza del Presidente*

VALITUTTI

indi del Vice Presidente

SPITELLA

*Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Covatta.**La seduta inizia alle ore 10,15.***IN SEDE REFERENTE**

« Validità del diploma rilasciato dagli istituti superiori di educazione fisica e dalle ex accademie di educazione fisica ai fini del riscatto del periodo degli studi universitari in materia di pensioni » (114), d'iniziativa dei senatori Mezzapesa ed altri

« Istituzione dell'Istituto superiore di educazione fisica della Sardegna » (714), d'iniziativa del Consiglio regionale della Sardegna

« Ordinamento degli studi di educazione fisica e sport presso le Università » (1374)

« Istituzione del dipartimento di educazione fisica e sport presso le università dello Stato » (1644), d'iniziativa dei senatori Finestra e Moltisanti (Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame rinviato nella seduta del 17 aprile.

Il relatore Accili riferisce sui lavori del Comitato ristretto da lui coordinato e sul testo elaborato in tale sede sulla base del disegno di legge governativo, sottolineando che, al fine di risolvere un problema per il quale vi è ormai da troppo tempo una viva attesa, tutte le numerose categorie interessate sono state consultate.

Il Comitato ristretto si è impegnato a tal fine con scrupolo persino eccessivo: si può affermare, dunque, che, se pure il testo

elaborato non potrà certamente appagare tutti i molteplici e talvolta confliggenti interessi presenti nel settore, nessuno di questi è stato trascurato. Il relatore sottolinea, poi, che il Comitato, nel corso dell'approfondito dibattito, ha potuto raggiungere soluzioni concordi su tutte le questioni più controverse, fra le quali quelle segnalate nell'impegnativo parere espresso dalla Commissione sanità. In particolare, va ricordata la scelta di sostituire gli ISEF con strutture dipartimentali, e di meglio puntualizzare l'area di competenza delle nuove istituzioni, come « educazione fisica e sportiva », sottolineandone le finalità formative ed educative. Con una decisione di grande rilievo, il Comitato ristretto ha voluto poi sopprimere la distinzione fra materie scientifiche e discipline tecniche, che non dovrà neppure riprodursi surrettiziamente nel futuro ordinamento didattico del dipartimento.

Anche per quanto riguarda le delicate norme transitorie concernenti il personale docente, il Comitato ha concordemente elaborato una soluzione mirante ad aprire agli attuali insegnanti di discipline tecniche l'accesso al ruolo di associato.

In conclusione, il testo elaborato in sede ristretta costituisce la prima organica risposta fornita dalla nascita della Repubblica ai gravi problemi dell'insegnamento dell'educazione fisica.

Si apre il dibattito.

Il senatore Monaco, dopo aver rilevato che in sede ristretta è stato raggiunto il massimo possibile di accordi, dichiara di ritenere del tutto opportuna la scelta organizzativa del dipartimento, per le positive opportunità che esso consente di collegamento con le altre aree disciplinari.

Il senatore Mascagni sottolinea che, alla luce dell'ampia intesa raggiunta nel Comitato ristretto, i senatori comunisti esprimono un giudizio complessivamente positivo e

parteciperanno attivamente alla successiva elaborazione del testo.

Il senatore Condorelli ricorda le perplessità manifestate presso la Commissione sanità, e sottolinea l'importanza dell'opera di prevenzione delle gravi alterazioni fisiche che possono derivare dalla pratica dello sport agonistico, e che in certi casi possono giungere a danneggiare l'apparato cardiovascolare. Il nuovo dipartimento dovrà prestare dunque particolare cura a tale problema. L'oratore esprime, poi, un giudizio positivo sulla nuova formulazione dell'indirizzo di studi concernente la riabilitazione, e dichiara di considerare eccellente la soluzione organizzativa dipartimentale, nel cui ambito si potrà definire più puntualmente la configurazione di tale indirizzo.

Interviene, quindi, il senatore Maravalle, il quale, dopo avere ringraziato il relatore Accili ed i membri del Comitato ristretto per l'interesse e la passione da loro manifestati, sottolinea l'importanza della discussione in corso, volta a sanare una realtà ormai inaccettabile e ad attribuire finalmente all'educazione fisica il giusto rilievo culturale nel mondo della scuola. La caratterizzazione universitaria dell'insegnamento dell'educazione fisica, poi, comporterà anche una riqualificazione della ricerca in tale settore, con un deciso miglioramento rispetto alla realtà attuale degli ISEF.

Il senatore Maravalle prosegue osservando che l'esistenza di due indirizzi di laurea all'interno del dipartimento riveste particolare importanza anche al fine di fare affluire nel dipartimento stesso docenti universitari di discipline diverse, e di qualificare al massimo livello scientifico, fin dalla nascita, i nuovi organismi.

Vi è, infatti, l'assoluta necessità che la nuova struttura garantisca sin dall'inizio la massima serietà, superando la insoddisfacente situazione attuale; in tale prospettiva, andrà risolto anche il problema dei futuri docenti, poichè la automatica trasformazione degli attuali docenti degli ISEF in docenti dei dipartimenti non garantirebbe la desiderata qualità dell'insegnamento.

Prende successivamente la parola il senatore Valenza, il quale, espresso il giudizio

favorevole dei senatori comunisti sul lavoro svolto in sede ristretta, osserva che si intende anticipare nel limitato campo dell'insegnamento dell'educazione fisica una scelta di portata generale — quella cioè che i docenti debbano disporre di un titolo universitario — che dovrà investire anche la scuola elementare e quella materna. I senatori comunisti si riservano di approfondire in sede di esame degli articoli taluni problemi, e in particolare quelli legati all'indirizzo di laurea riabilitativo, nonchè il numero programmato, al quale non sono pregiudizialmente contrari, ma che andrebbe inserito in un ordinamento universitario ampiamente rinnovato, tale da offrire una varietà di titoli di studio di livelli diversi.

Il senatore Scoppola, espresso apprezzamento per il lavoro effettuato dal Comitato, sottolinea che elemento cardine delle conclusioni cui esso è pervenuto è l'istituzione di un apposito dipartimento, cui sono attribuiti anche compiti didattici (anomalia rispetto all'ordinamento, giustificata dalla farraginosità della alternativa costituita dall'istituzione di un apposita facoltà con un solo corso di laurea ed unico dipartimento). Sottolinea, quindi, che già oggi esiste il numero chiuso per l'ammissione agli ISEF e sollecita proposte circa l'ipotesi, valida, di prevedere diplomi di livello intermedio. Si sofferma, infine, sulla estrema complessità della attuale procedura di predisposizione dei piani di sviluppo universitari e sulla validità della scelta effettuata in ordine al reclutamento del personale docente, che seguirà le ordinarie procedure.

Il senatore Finestra, rammentata la collaborazione da lui stesso recata ai lavori in sede ristretta avvalendosi della esperienza personale che ha nel settore, sottolinea l'esigenza che l'educazione fisica ritorni nella piena considerazione che aveva in passato, soprattutto per i positivi risvolti in tema di atteggiamento morale e di miglioramento della salute fisica che ne discendono. Dopo aver richiamato l'importanza dell'attività fisica nell'età infantile e nella terza età (fasi in cui oggi o viene svolta in modo sbagliato o viene trascurata), si sofferma sulla correttezza della dizione uti-

lizzata relativamente alla riabilitazione: non si investono, infatti, gli aspetti della patologia, che debbono essere affrontati con altre professionalità. Rammenta infine l'estremo interesse con cui il personale insegnante degli ISEF ha seguito le vicende parlamentari e si compiace per i risultati positivi cui si è giunti.

Il senatore Ulianich, ritenendo il testo valutabile positivamente, sottolinea la giustezza della costituzione obbligatoria di dipartimenti (in linea con una opzione che si dovrebbe seguire sempre più spesso) e si sofferma, quindi, sulla opportunità che dell'educazione fisica sia considerata l'importanza, nonchè che si correli attentamente il numero, « chiuso », degli ammessi al fabbisogno di docenti di educazione fisica. Inoltre, andrebbe redatta una mappa dei costituendi dipartimenti, in modo da verificare l'equilibrio territoriale, nonchè mettere a fuoco la questione dei titoli di livello intermedio. Propone, infine, di prevedere due tornate concorsuali a posti di associato, anzichè una sola, senza peraltro creare privilegi o istituire concorsi riservati.

Dopo che il presidente Spitella ha dichiarato chiusa la discussione generale, ha la parola per la replica il relatore Accili. Questi fa presente che quella dipartimentale è una scelta consapevole, andando di pari passo, in tal modo, le attività di ricerca e di insegnamento; inoltre, quanto ai titoli intermedi, vi sono già numerosissime scuole (a livello universitario o istituite dalle Regioni) in cui si formano i profili professionali di cui si è parlato nel dibattito; parimenti, nella realtà sportiva, in cui si inserisce il CONI, non mancano certamente le realtà agonistiche ed educative auspiccate. Il laureato in educazione fisica sarà una figura nuova per capacità culturale, pedagogica e tecnico-pratica, che si differenzia dalla formazione medica e dalla professionalità specifica e circoscritta.

Il sottosegretario Covatta, compiaciutosi, a sua volta, per i lavori del Comitato ristretto e per il tenore del dibattito dal quale sono emersi ulteriori chiarimenti circa la portata del testo proposto, fa presente come il provvedimento all'esame si collochi

nell'ambito di numerose iniziative volte a riorganizzare complessivamente il settore universitario (cita il provvedimento sui nuovi ordinamenti didattici, all'esame presso la Camera, ed il disegno di legge sull'autonomia universitaria che sarà esaminato dal Senato); sottolinea, inoltre, come emerga chiaramente la volontà di non procedere ad una mera « ratifica » della situazione esistente, ma di adeguarsi alle domande che emergono con insistenza nel settore della educazione fisica: si corrisponde, in primo luogo, alla esigenza di una formazione universitaria generalizzata dei docenti ed alla necessità di personale specializzato per l'educazione psico-motoria nelle scuole elementari. Si associa, infine, alle asserzioni del senatore Scoppola circa l'opportunità di snellire le procedure di predisposizione del piano quadriennale, problematica di cui si sta già occupando un apposito gruppo di lavoro.

Dopo interventi di carattere procedurale del relatore e del presidente Spitella, il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Scoppola sollecita lo svolgimento dell'interrogazione 3-01507 all'ordine del giorno, motivando la sua richiesta con la delicatezza e l'estrema urgenza della questione cui essa si riferisce. Dopo interventi del sottosegretario Covatta (che condivide le ragioni di urgenza ma che fa presente di non aver avuto da parte del ministro Falcucci l'incarico di rispondere), della senatrice Nespolo e del senatore Accili, si conviene di sospendere i lavori per verificare la possibilità di svolgere l'interrogazione nel pomeriggio o nella giornata di domani.

La seduta è sospesa alle ore 12,30 ed è ripresa alle ore 14.

Il presidente Valitutti avverte che lo svolgimento dell'interrogazione 3-01507 avrà luogo in una prossima seduta della Commissione.

La seduta termina alle ore 14.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8°)

MERCOLEDÌ 19 NOVEMBRE 1986

179° Seduta

Presidenza del Presidente

SPANO Roberto

Intervengono, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, il Presidente dell'Ente Ferrovie dello Stato dottor Ludovico Ligato ed il direttore generale professor Giovanni Coletti.

La seduta inizia alle ore 9,25.

AUDIZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 47 DEL REGOLAMENTO, DEL PRESIDENTE E DEL DIRETTORE GENERALE DELL'ENTE FERROVIE DELLO STATO CIRCA IL PROGRAMMA PER IL RINNOVO, IL POTENZIAMENTO E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DEL MATERIALE ROTABILE FERROVIARIO

Il presidente Spano Roberto dà la parola al presidente Ligato per un'esposizione introduttiva.

Il presidente Ligato, dopo aver ricordato che gli stanziamenti per l'innovazione tecnologica connessa al materiale rotabile disposti con la legge finanziaria per il 1986 costituivano il frutto di una discussione avviata da tempo nell'altro ramo del Parlamento in ordine ad un precedente disegno di legge, fa innanzitutto presente che la quota del piano destinata a prototipi e sperimentazioni di rotabili speciali ammonta a 628 miliardi, andando anche al di là delle indicazioni emerse in sede di discussione alla Camera: illustra, quindi, alcune sperimentazioni più interessanti quali essenzialmente il carro bimodale, il carro speciale per il trasporto del materiale di TIR pesanti, il carro pentamodulo per il trasporto di casse mobili e *containers*, che costituiranno innovazioni decisive ai fini di un rilevante sviluppo dell'intermodalità.

Dopo aver sottolineato come le gallerie dovranno essere adattate agli *standards* internazionali con una spesa di 1500 miliardi, illustra le prospettive di utilizzo del treno ad assetto variabile per il quale è in corso di realizzazione un primo prototipo e per il quale è altresì da prevedere un successivo prototipo, che consentiranno negli anni '90 la messa a regime di un sistema di alta velocità sulla direttrice Milano-Battipaglia.

Dopo aver dichiarato, altresì, che è prevista la costruzione di treni leggeri per i servizi di collegamento tra le aree metropolitane e gli aeroporti internazionali, nonché per realizzare passanti ferroviari all'interno delle aree stesse, si sofferma su un nuovo modello di locomotiva che impiega una sofisticata tecnologia elettronica, che consentirà di rimediare agli inconvenienti tecnici verificatisi in sede di funzionamento di una precedente versione. Conclude affermando che il programma è corredato dalla delibera, che indica gli indirizzi per la fase esecutiva.

Il Presidente dà, quindi, la parola ai senatori che intendono porre quesiti agli intervenuti.

Il senatore Masciadri, dopo aver sottolineato come dalla esposizione del presidente Ligato emerga un positivo impegno dell'Ente Ferrovie dello Stato sul piano dell'innovazione tecnologica, si richiama alle osservazioni avanzate dal Ministro dei trasporti nella nota che ha accompagnato la trasmissione del programma alle Commissioni, per sottolineare il suo orientamento negativo circa l'esclusione di consorzi o raggruppamenti di imprese dalle forniture di materiale rotabile, rilevando al riguardo come la legge n. 17 del 1981, che disponeva un piano integrativo di investimenti, prevedesse invece esplicitamente la facoltà per questi ultimi di partecipare; quanto, poi, all'articolo 4 della delibera del Consiglio di Amministrazione in ordine agli indirizzi per l'esecuzione del programma, critica l'individuazione del capo commessa tra i soli costruttori elettrici, osservando che la parte elettrica, pur

molto importante, è comunque destinata ad essere utilizzata su rotabili trainanti nei quali è di notevole rilevanza la parte meccanica. Al riguardo fa presente che in molti Paesi europei il capo commessa è scelto tra i costruttori meccanici.

Prende successivamente la parola il senatore Libertini il quale, premessa l'incongruità di una procedura da cui possano scaturire pareri contrastanti tra i due rami del Parlamento, con una ambiguità di indicazioni per l'Ente Ferrovie dello Stato, fa anzitutto presente che la sua parte politica è favorevole ad una crescita del potere contrattuale dell'Ente nei confronti dei fornitori, dovendosi ridurre oneri connessi a prezzi troppo elevati: al riguardo, rilevato come la legge n. 17 del 1981 introducesse una esplicita deroga ad un ordinamento generale che prevede l'esclusione dei consorzi, osserva che in generale i consorzi tendono a ridurre la concorrenza e a dare quindi alle aziende un maggior potere contrattuale nei confronti del committente.

Dopo aver affermato che anche il ministro Signorile, in sede di discussione nell'altro ramo del Parlamento avrebbe preferito parlare di non opportunità dell'esclusione dei consorzi e non invece di illegittimità (come si evidenzia dalla nota che accompagna la trasmissione del programma), prospetta l'opportunità che il capo commessa sia scelto tra costruttori elettrici e meccanici in base ad un procedimento concorsuale, a seguito del quale l'azienda aggiudicataria dovrà poi preoccuparsi di collegarsi con aziende specificatamente efficienti nei singoli settori.

Il senatore Libertini chiede, quindi, che da parte dell'Ente Ferrovie dello Stato venga fornito un quadro di raffronto tra i costi del materiale rotabile in Italia e negli altri Paesi europei e pone, altresì, un quesito circa la modalità attraverso la quale l'Ente intenderà garantire l'affidabilità dei prodotti. Affermato, anche, che il piano in discussione copre un periodo molto limitato, senza indurre rilevanti trasformazioni qualitative sul piano industriale, domanda una più precisa indicazione delle esigenze dell'Ente in relazione al materiale rotabile nel

lungo periodo, chiedendo, inoltre, la formulazione di previsioni circa l'impatto su una situazione delle aziende che probabilmente sarà caratterizzata da un'eccedenza di capacità produttiva.

Interviene successivamente il senatore Pacini, il quale, nel richiamarsi alle osservazioni formulate circa la scelta del capo commessa, ricorda, anzitutto, che per un certo periodo si era seguita una procedura in base alla quale si bandivano gare separate per la parte meccanica e per la parte elettrica, procedendosi poi ad un affidamento congiunto: nel prospettare, quindi, le preoccupazioni in ordine alla situazione di talune aziende, fa presente che si potrebbero studiare soluzioni, quale anche quella suggerita dal senatore Libertini, che non penalizzino ingiustificatamente talune importanti presenze industriali del Paese.

Prende successivamente la parola il senatore Zito, il quale esprime interesse per la proposta del senatore Libertini circa la procedura di scelta del capo commessa, dichiarando che, a suo avviso, dovrebbe comunque trattarsi di un costruttore meccanico. Chiede, quindi, ai dirigenti dell'Ente il motivo del ritardo nella presentazione del piano successivamente all'approvazione della legge finanziaria per il 1986 (tenendo presente che del piano si parlava già da alcuni anni), nonché ulteriori chiarimenti circa la riserva per le aziende del Mezzogiorno.

Domanda, altresì, con quali stanziamenti (e di quale entità) si siano affidate le commesse per gli elettrotreni sperimentali, nonché un chiarimento circa l'utilizzo del treno ad assetto variabile sulle grandi direttrici, ricordando che esso si diceva essere stato introdotto per tratti caratterizzati da numerose curve. In conclusione, in relazione ad un settore industriale molto diversificato, nel quale convivono aziende efficienti ed inefficienti e che, tuttavia, potrebbe essere fortemente condizionato dalla mano pubblica, trovandosi il mercato in una situazione di monopsonio, prospetta l'opportunità che siano attivate talune iniziative per una ristrutturazione delle aziende, eventualmente con la predisposizione di un opportuno piano di

settore e con l'utilizzo dei fondi della legge n. 46 del 1982, che prevede contributi per la ricerca e l'innovazione.

Il senatore Vittorino Colombo (V.), prospettata l'opportunità che a documenti quali il programma in discussione si accompagnino adeguate norme esplicative, fa presente, anzitutto, che, a suo avviso, la Commissione è chiamata ad esprimere un parere sul programma e non sulla delibera di attuazione, che può essere tutt'al più oggetto di rilievi da parte del ministro vigilante: al riguardo fa presente che in base alla legge istitutiva l'Ente Ferrovie dello Stato deve ricercare quelle modalità operative che assicurino la massima economicità ed efficienza assumendosi la piena responsabilità delle scelte relative.

In ordine alle questioni sorte sulla delibera, esprime interesse per i suggerimenti formulati dal senatore Libertini e pone in risalto l'opportunità che non siano penalizzate negli affidamenti le piccole imprese efficienti, affermando al riguardo che occorrerà, quindi, porre la massima cura all'identificazione della dimensione ottimale dei lotti da aggiudicare. Conclude, dichiarando il suo parere favorevole sul programma ed esprimendo apprezzamento per lo spirito di iniziativa che l'Ente sta dimostrando nel campo dell'innovazione tecnologica.

Prende successivamente la parola il senatore Rasimelli, il quale, premesse alcune perplessità sulla scelta dei treni ad assetto variabile, sottolinea la necessità che un approccio corretto all'intermodalità non prenda in esame solo il materiale rotabile ma anche il coordinamento dei flussi di traffico, il sistema degli orari e delle stazioni.

Interviene nuovamente il senatore Masciadri, il quale, dopo aver rilevato che il Parlamento non può disinteressarsi dei problemi che sorgeranno dalla delibera di attuazione, che involge delicati profili produttivi e sociali, osserva che la scelta dei consorzi adottata nella legge 17 del 1981 aveva alla base ragioni di efficienza e di innovazione che avevano visto concordi tutte le forze politiche che, quindi, non si possono cancellare senza adeguate giustificazioni. Quanto alla questione della scelta del capo comessa, espresso interesse per il suggerimen-

to del senatore Libertini, fa presente di non condividere un'impostazione secondo la quale l'Ente sceglierebbe un costruttore elettrico al quale poi si affiderebbe interamente per la scelta di idonei costruttori per le parti meccaniche.

Il presidente Spano Roberto dà quindi la parola al presidente Ligato per la risposta agli intervenuti.

Il Presidente dell'Ente, rilevato come sui contenuti sostanziali del programma non siano state espresse riserve rilevanti, fa presente che, indubbiamente, il treno di assetto variabile non è un'innovazione recente: esso, tuttavia, rappresenta oggi, con l'ausilio dell'elettronica, uno strumento più sofisticato, nonché un mezzo che consentirà il raggiungimento su taluni direttrici di velocità molto elevate.

Quanto alle esigenze di lungo periodo dell'Ente relative al materiale rotabile, fa presente che, secondo previsioni formulate fino al 2000, è da prevedere un impegno finanziario di 8.000 miliardi per il complesso del materiale rotabile ed un ulteriore impegno di circa 7.000 miliardi per l'installazione a regime negli anni '90 degli elettotreni ad alta velocità.

Rilevato, quindi, come sussista una programmazione dell'Ente che può consentire una successiva ed idonea programmazione degli investimenti delle aziende, sottolinea che in futuro l'Ente non dovrà vedersi addossati oneri sociali derivanti dalla necessità di sostenere aziende produttrici nel settore siderurgico, che versano in gravi difficoltà e che in passato hanno praticato prezzi del materiale rotabile notevolmente più elevati degli *standards* europei.

Quanto ai problemi sorti sulla delibera, fa presente, anzitutto, che la legge n. 17 disponeva un'esplicita deroga ad una normativa più generale che, in ossequio a direttive comunitarie, tende ad escludere i consorzi dalla partecipazione alle gare. Rileva, altresì, che anche il ministro Signorile, in sede di discussione presso l'altro ramo del Parlamento, si sarebbe espresso in ordine all'opportunità ma non alla illegittimità di tale esclusione: al riguardo, fa presente che dovrebbe essere l'Ente Ferrovie

dello Stato, nella sua autonomia di gestione, a valutare le soluzioni più convenienti per l'azienda.

Afferma, quindi, che l'idoneità dei costruttori è attestata anzitutto sulla base dei controlli effettuati da taluni organi dell'Ente, in ordine all'inserimento dell'azienda in un apposito elenco; fa, poi, presente che si stanno attivando iniziative che porteranno nel giro di alcuni anni ad un puntuale controllo della qualità e della affidabilità dei prodotti.

Dopo aver affermato che sono in fase di realizzazione altri dispositivi che potranno incrementare la velocità di percorrenza su alcune tratte, il presidente Ligato riprende il tema dei consorzi affermando che essi non sono ammessi in sede di gara allo scopo di non ripetere l'esperienza negativa della applicazione della legge n. 17, secondo la quale le aziende si accordavano per non partecipare alle gare e quindi per farsi assegnare successivamente in consorzio a trattativa privata il lotto da aggiudicare. Il consorzio tuttavia può formarsi in sede di esecuzione, chiamando a collaborare anche imprese piccole, che, peraltro, possono essere garantite anche da una opportuna dimensione dei lotti stessi.

Condivisa l'opportunità di iniziative del Governo che stimolino una riconversione del settore produttivo, fa presente che l'Ente Ferrovie dello Stato ha bisogno di individuare un unico capo commessa che possa rispondere all'Ente della realizzazione a regola d'arte del progetto complessivo, che si compone delle parti assegnate alle diverse aziende. Al riguardo, in ordine a talune scelte del Consiglio di amministrazione, fa presente che esse sono state ispirate dal criterio di scegliere l'azienda che avesse il *know-how* più idoneo per l'opera da realizzare.

Dopo aver sollecitato il Governo ad assumere più chiari indirizzi per l'attuazione del piano generale dei trasporti in ordine alla ripartizione dei flussi di traffico tra i diversi luoghi, il presidente Ligato sottolinea come dalla delibera emergano procedure diverse per l'aggiudicazione dei lotti secondo specifiche esigenze da soddisfare;

in relazione, poi, alla questione delle quote per il Mezzogiorno, procedura che può incidere negativamente sul raggiungimento degli obiettivi di economicità ed efficienza richiesti all'Ente, fa presente che, compatibilmente alle esigenze più generali di realizzazione del programma e alle capacità produttive delle aziende meridionali l'Ente intende rispettare la quota di un 40-45 per cento delle ore lavorative complessivamente richieste.

Quanto alla scelta del capo commessa, fa presente che deve trattarsi di un costruttore elettrico, in quanto titolare della quota di lavoro maggiore in termini quantitativi e più importante in termini qualitativi, con riferimento alle nuove tecnologie elettroniche: tale scelta tuttavia non è destinata ad incidere sulla quota di lavoro da assegnare alle industrie meccaniche.

Affermato, quindi, che l'Ente si sta orientando a riassumere in proprio una quota rilevante di lavori di manutenzione e riparazione, il presidente Ligato si sofferma sul tema dell'intermodalità affermando che la ferrovia può essere considerata il modo ideale per il trasporto di media-lunga distanza e di grandi quantità: potranno favorire lo sviluppo dell'intermodalità sia l'ultimazione dei numerosi interporti che si stanno realizzando in diverse zone del Paese, sia l'introduzione dei nuovi carri bimodali, che, tra l'altro, potranno anche ridurre la necessità di modificare il sistema delle gallerie.

Interviene, quindi, brevemente il senatore Segreto, il quale fa presente che nella delibera si parla di suddivisione del materiale in lotti consistenti ed omogenei, che potrebbero risultare troppo elevati per aziende piccole, le quali, tra l'altro, non potrebbero riunirsi in un consorzio per partecipare; si sofferma, poi, sulla questione dei cosiddetti rami secchi, per sottolineare come, nei pochissimi casi ove si è proceduto alla loro chiusura, non si è provveduto in modo idoneo al recupero del materiale; al riguardo fa anche presente l'opportunità di riconsiderare le stesse decisioni di chiusura.

Il presidente Ligato, in relazione a quest'ultimo problema e dopo aver ricordato la nor-

mativa al riguardo, fa presente che l'apposita commissione, dopo la chiusura di tratti per un totale di 180 chilometri, non ha più provveduto a proporre ulteriori dismissioni, anche perchè in molti casi le Regioni hanno dichiarato di volersi assumere alcuni oneri connessi all'esercizio delle linee. Quanto, poi, al problema delle imprese minori, fa presente che i lotti saranno opportunamente dimensionati e che i consorzi si possono costituire in sede di realizzazione. In risposta ad un'ulteriore richiesta di chiarimenti del senatore Segreto, il presidente Ligato fa presente che alcuni tratti siciliani sono stati chiusi prima dell'entrata in funzione del nuovo Ente e quindi su impulso del Ministro e che non vi è allo stato alcuna iniziativa in ordine ad un ripristino del relativo servizio.

Dopo che il senatore Lotti Maurizio ha sottolineato lo spessore del problema delle imprese minori, il presidente Ligato fa presente che, soprattutto per quanto riguarda una parte del materiale rotabile, vi sarà ampio spazio per la partecipazione di imprese minori con il sistema della licitazione privata. Ribadisce, quindi, la possibilità della formazione di consorzi in fase di realizzazione e fa, infine, presente che l'Ente Ferrovie dello Stato in base alla legge istitutiva è del tutto autonomo per quanto concerne i criteri di scelta del contraente: la delibera anzi, costituisce un tentativo di predeterminarli a vantaggio della trasparenza. Conclude, infine, esprimendo la preoccupazione che, quanto al tema dei consorzi, la Commissione possa esprimere un parere che comporterebbe per l'Ente una sollecitazione a non applicare la normativa più generale in materia.

Il senatore Spano Roberto ringrazia, quindi, gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Pagani Maurizio, dopo aver ricordato che alle ore 11 erano convocate le Commissioni riunite 2^a e 8^a per il seguito dell'esame del decreto-legge recante la proroga degli sfratti, rileva che il protrarsi della

seduta della 8^a Commissione ha indotto il presidente Castiglione a sconvocare la seduta delle Commissioni riunite.

Poichè in questo modo si viene a determinare uno slittamento nei tempi di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge, che rischia così di decadere, il senatore Pagani Maurizio intende protestare per questa decisione che, a suo giudizio, dimostra uno scarso impegno sulle tematiche relative alla politica abitativa.

Il senatore Lotti Maurizio, premesso che, a suo avviso, non è scandaloso che una seduta di Commissione abbia inizio con ritardo, essendo ciò capitato spesso nella prassi dei lavori parlamentari, esprime meraviglia per il fatto che il Presidente delle Commissioni riunite abbia deciso di sconvocare la seduta. Per quanto riguarda, poi, la sua forza politica, fa presente che vi è la più assoluta disponibilità ai fini di una celere conversione del decreto-legge sugli sfratti.

Il senatore Gusso osserva che quanto è accaduto dimostra ancora una volta la difficile praticabilità delle sedute di Commissioni riunite.

Il presidente Spano, dettosi anzitutto d'accordo con la considerazione del senatore Gusso circa la difficoltà di tenere sedute di Commissioni riunite, fa presente di aver spesso sostenuto l'inopportunità di assegnazioni in questa sede, senza che però la sua tesi avesse molta fortuna.

Quanto all'*iter* del decreto-legge sugli sfratti, dopo aver ricordato che il disegno di legge di conversione è stato assegnato il 1° novembre e che, subito dopo la deliberazione dell'Assemblea circa i presupposti di costituzionalità, esso è stato iscritto all'ordine del giorno delle Commissioni riunite nella scorsa settimana, il Presidente fa notare che già in quella circostanza non vi è stata una particolare collaborazione da parte del Governo, rappresentato soltanto dal Sottosegretario alla giustizia, essendo mancati, invece, i rappresentanti del dicastero dei lavori pubblici: tale assenza si è registrata anche questa mattina e, peraltro, per quanto riguarda il sottosegretario Tassone, è stata motivata in relazione ai concomitanti impegni del medesimo presso la Ca-

mera dei deputati. Ricorda, altresì, che nel pomeriggio di ieri gli Uffici di Presidenza delle Commissioni riunite hanno proceduto alle programmate audizioni delle parti sociali nel corso delle quali sono emerse molte questioni che avrebbero dovuto essere chiarite dal Governo.

Circa poi la sconvocazione della seduta delle Commissioni riunite, autonomamente decisa dal presidente Castiglione, il presidente Spano esprime il suo rammarico, facendo presente di aver tempestivamente comunicato la sua intenzione di mantenere la seduta, non appena conclusa quella della 8ª Commissione, la quale non poteva non completare l'audizione dei dirigenti dell'Ente ferroviario, connessa alla espressione di un parere il cui termine scade il prossimo 4 dicembre.

Intende poi cogliere l'occasione per ricordare che il programma dei lavori della 8ª Commissione, deciso dall'Ufficio di Presidenza alla ripresa dei lavori dopo le ferie estive, è stato praticamente esaurito pur essendovi stati aggiunti ulteriori provvedimenti (come ad esempio il disegno di legge di conversione del decreto-legge sui porti) che hanno notevolmente impegnato la Commissione.

Il presidente Spano avverte, infine, che la prossima settimana sarà dedicata all'esame delle cinque tabelle di bilancio di competenza della Commissione.

La seduta pomeridiana di martedì 25 sarà dedicata all'esame della tabella 10 (Trasporti) mentre le sedute di mercoledì 26 saranno dedicate, quella antimeridiana all'esame della tabella 17 (Marina mercantile) e quella pomeridiana all'esame della tabella 22 (Ambiente).

Nella mattinata di giovedì 27 si procederà, poi, all'esame della tabella 9 (Lavori pubblici) e nel pomeriggio a quello della

tabella 11 (Poste); eventuali seguiti dell'esame verranno svolti nella mattinata di venerdì 28.

PER UN SOPRALLUOGO AD ORVIETO E TODI

Il senatore Giustinelli fa presente che, in relazione ai provvedimenti riguardanti Orvieto e Todi, la Commissione lavori pubblici della Camera effettuerà nella giornata di venerdì prossimo un sopralluogo nelle due città; prospetta al riguardo l'opportunità che al sopralluogo partecipi anche una delegazione della 8ª Commissione.

Il presidente Spano ricorda di essere stato preavvertito dal Presidente della Commissione lavori pubblici della Camera del predetto sopralluogo e di aver manifestato al riguardo la sua disponibilità a parteciparvi.

Il senatore Pagani Maurizio, anche nella sua qualità di relatore sul disegno di legge riguardante Orvieto e Todi, premesso di non poter partecipare a causa di precedenti impegni, domanda se non sia preferibile effettuare un autonomo sopralluogo come Commissione lavori pubblici, in coincidenza dell'esame del provvedimento presso questo ramo del Parlamento.

Il senatore Giustinelli ritiene preferibile la soluzione prospettata dal senatore Pagani, qualora non fosse possibile per venerdì prossimo una significativa partecipazione dei senatori della 8ª Commissione.

Il presidente Spano ritiene senz'altro preferibile la soluzione prospettata dal senatore Pagani e propone, quindi, che la questione del sopralluogo venga riconsiderata al momento dell'esame del provvedimento.

Con la proposta del Presidente concorda la Commissione.

La seduta termina alle ore 12,45.

AGRICOLTURA (9°)

MERCLEDÌ 19 NOVEMBRE 1986

153ª Seduta

Presidenza del Presidente

BALDI

indi del Vice Presidente

DE NICOLA

Intervengono il ministro dell'agricoltura e delle foreste Pandolfi, nonché il sottosegretario di Stato allo stesso dicastero Segni e il sottosegretario di Stato all'ambiente Postal.

La seduta inizia alle ore 10,30.

PER UN URGENTE INTERVENTO DEL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA IN MATERIA DI DOCUMENTI SUI PRODOTTI VINICOLI. SU ALCUNI ALTRI PROBLEMI URGENTI DEL SETTORE AGRICOLO

La senatrice Moltisanti prende la parola per richiamare l'attenzione del ministro Pandolfi sulla necessità di intervenire con un provvedimento d'urgenza per far fronte ad una grave situazione — preoccupante anche dal punto di vista dell'ordine pubblico (e in relazione alla quale ha presentato apposita interrogazione) — venutasi a creare in ordine a sproporzionate sanzioni amministrative, (multe che vanno da 1.200.000 a 30.000.000 di lire) con le quali l'Ufficio interprovinciale di Catania dell'Ispettorato centrale per la repressione e le frodi ha colpito un gran numero di piccoli produttori vinicoli del Siracusano e del Ragusano (in particolare i comuni di Pachino, Rosolini, Noto, Avola, Ispica e Pozzallo) per ritardi, anche di un solo giorno, nell'invio delle bollette di accompagnamento per prodotti vinicoli del valore massimo di 400-500.000 lire.

Ribadito che si tratta di sanzioni assolutamente sproporzionate, tenuto conto sia

del valore modesto della merce, sia delle modeste dimensioni delle migliaia di famiglie diretto-coltivatrici così colpite, che vivono di redditi già insufficienti, e dopo aver evidenziato l'inadeguatezza del termine di sette giorni previsto dalla vigente normativa ministeriale per l'avvio delle bolle di accompagnamento (considerato anche che proprio nel periodo della vendemmia tutti i componenti della famiglia coltivatrice sono, per motivi di contenimento dei costi di manodopera, direttamente impegnati nelle operazioni di raccolta dell'uva e di lavorazione del mosto), la senatrice Moltisanti fa appello alla sensibilità del ministro Pandolfi perchè — in sede di emanazione del decreto ministeriale previsto dal quarto comma dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1986, n. 462, ovvero, nel caso questo fosse stato già emanato, con una successiva modifica dello stesso — conceda una proroga alla data del 20 novembre 1986 per i termini di presentazione di dette bolle per la campagna 1986 e introduca per il futuro un termine meno stringente e rischioso di quello di sette giorni, considerato anche che la predetta procedura sull'invio dei documenti non intacca in alcun modo la possibilità, attraverso i vari controlli incrociati, di accertamento di eventuali sofisticazioni.

La senatrice Moltisanti conclude ribadendo l'urgenza di tale intervento, che consentirà di tranquillizzare gli operatori vitivinicoli non solo delle citate province siciliane ma di tutto il territorio nazionale.

Il senatore Di Nicola interviene dichiarando di condividere la richiesta della senatrice Moltisanti per un urgente provvedimento del ministro Pandolfi che accordi la proroga dei termini per la campagna 1986, evitando in tal modo disastrose conseguenze ai piccoli viticoltori, e introduca per la prossima campagna, un termine più ampio di quello dei sette giorni, che consenta agli operatori agricoli di adempiere alle previste

incombenze con minore affanno e senza correre così gravi rischi.

Osservato, quindi, che occorre risolvere anche il problema dei frantoiani, anche essi sotto il rischio di grosse penalità per la legge Merli, il senatore Di Nicola pone l'esigenza che non solo nella legislazione si evitino sistemi e procedure vessatorie con penalità sproporzionate e termini insufficienti, ma che la legislazione stessa venga adeguatamente portata a conoscenza di tutti i cittadini attraverso la mobilitazione dei vari organi di stampa e di informazione, evitando casi come quello della Regione siciliana che ha introdotto il divieto dell'uso di « pozzi neri » per le abitazioni con effetto dal 17 di questo mese: divieto di cui la maggior parte della popolazione non era a conoscenza.

Il senatore Margheriti, ribadito anche egli la necessità che si provveda in merito al problema dei frantoiani, pone l'esigenza di evitare che nella fase della ripresa produttiva e commerciale del comparto vitivinicolo, l'applicazione della normativa di tutela avvenga con quei modi vessatori che sono stati illustrati dalla senatrice Moltisanti.

Chiesto, quindi, di conoscere a che punto sia la procedura di emanazione dei vari atti ministeriali previsti dalla nuova normativa contro le sofisticazioni, il senatore Margheriti chiede anche ragguagli sul modo di procedere in ordine alle iniziative di *promotion* in Italia e all'estero, ponendo l'esigenza che ci si avvalga di strumenti permanenti operanti nel comparto, quali le enoteche.

Il senatore Diana, dal canto suo, richiama l'attenzione del Governo sulla mancata applicazione — da parte di alcuni Istituti di credito ed anche di taluni Consorzi agrari — della normativa adottata, dopo l'incidente di Chernobyl, in materia di proroga delle rate di credito agrario. Chiede, inoltre, di conoscere i dati sul ritiro dei prodotti contaminati ed in particolare la sorte dei prodotti lattiero-caseari per i quali c'è il rischio di un ritorno in commercio dopo una prima trasformazione.

Il senatore Carmeno chiede di conoscere a quali ostacoli (di carattere burocratico nazionale o legati a meccanismi comunitari) sia

dovuto il ritardo manifestatosi nel pagamento dell'integrazione per l'olio di oliva a Bari e Foggia e nelle altre province della Puglia; ritardo per il quale alcune organizzazioni hanno chiesto di incontrarsi con il Ministro dell'agricoltura.

Agli intervenuti risponde il rappresentante del Governo.

Il ministro Pandolfi — premesso che si riserva di dare alla senatrice Moltisanti una risposta esauriente al più presto, possibilmente domani, sui problemi da lei riferiti — osserva che si tratta, invero, di una serie di complesse questioni sorte con la legge 7 agosto 1986, n. 462, che ha inasprito le varie disposizioni vigenti sui controlli e sui trasporti.

Dopo aver dichiarato di comprendere che applicazioni estremamente rigide della normativa possano creare casi di estrema sproporzione e di difficoltà come quelli segnalati dalla senatrice Moltisanti, il ministro Pandolfi assicura che provvederà ad esaminare i casi predetti attraverso l'Ispettorato centrale.

Riallacciandosi, quindi, a quanto rilevato dal senatore Margheriti, l'oratore osserva come la nuova rigorosa disciplina in materia di zucchero faccia riferimento a tutti gli utilizzatori, dando luogo in tal modo ad un insieme di problemi per i piccoli laboratori di dolciumi, per la cui soluzione non basta una circolare ministeriale, occorrendo invece un atto legislativo.

Osservato, poi, che la stessa norma sull'indicazione delle zone di produzione vinicola pone problemi di compatibilità con la disciplina comunitaria, il ministro Pandolfi ragguaglia la Commissione sull'incremento degli organici degli uffici dell'Ispettorato centrale e sull'intesa raggiunta con l'ICE e le organizzazioni di settore per le iniziative promozionali per il consumo del vino, ed assicura il senatore Margheriti che con i fondi della legge pluriennale possono essere finanziate anche misure di sostegno per le enoteche.

Successivamente il Ministro — fatto presente che in settimana il Consiglio dei Ministri si occuperà del provvedimento di proroga della legge Merli in ordine alle incomben-

ze previste per i frantoiani (occorrerà, comunque, pensare ad una soluzione definitiva, non essendo ipotizzabile un sistema di proroga a catena) affronta le questioni sollevate dal senatore Diana. Rileva che i fondi previsti per l'indenizzo dei danni subiti a seguito dell'incidente di Chernobyl sono stati già trasferiti all'AIMA, mentre sono in corso altri incontri di chiarimento con le Regioni che necessitano ancora di raggugli su come procedere nell'istruttoria delle pratiche (esistono Regioni che vanno avanti speditevolmente ed altre che, pur avendo personale doppio o triplo delle prime, vanno a rilento); rileva che è stata attuata la procedura per i controlli delle domande di rimborso oltre i 5 miliardi di lire e del 5 per cento del restante tipo di domanda; assicura che si sta procedendo per la trasformazione del latte in polvere in mangime, contemporaneamente allo studio, col Ministero della sanità, dell'utilizzo degli inceneritori degli altri prodotti lattiero-caseari e rileva — in ordine alla questione del credito agrario — che l'andamento in tali operazioni dipende dall'importanza che i vari Istituti ad esse danno (se comunque ci sono al riguardo specifiche segnalazioni si potrà intervenire).

Il ministro Pandolfi, quindi — data assicurazione al senatore Carmeno che eseguirà delle verifiche circa i citati ritardi di pagamento dell'aiuto dell'olio di oliva in Puglia e che è pronto a incontrare le delegazioni delle organizzazioni interessate — fa presente che sono pronti i dati dello schedario oleicolo e pone l'esigenza di cogliere l'occasione per inserire nel disegno di legge n. 2009, all'esame odierno della Commissione, le norme sulle sanzioni previste nel disegno di legge 1606 (come suggerito nel parere della Commissione giustizia) per evitare il rischio di incorrere in nuove sospensioni degli aiuti comunitari decise a Bruxelles.

Conclude rinnovando alla senatrice Moltisanti l'assicurazione che darà domattina una più puntuale risposta ai problemi posti.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Baldi fa presente che il Gruppo comunista ha posto l'esigenza che per il

disegno di legge n. 2009 nella seduta odierna ci si limiti alla relazione, riprendendo l'esame domattina. Seguono brevi interventi del senatore Di Lembo, relatore sul citato disegno di legge 2009, del senatore Melandri e del ministro Pandolfi e quindi si conviene di proseguire anche nel pomeriggio nei lavori della seduta odierna, prevedendosi un'ulteriore seduta per domani alle ore 9 con lo stesso ordine del giorno.

IN SEDE REFERENTE

« Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio d'oliva ».

(Esame e rinvio)

Il senatore Di Lembo riferisce alla Commissione sul disegno di legge, soffermandosi anzitutto sui motivi di opportunità che hanno indotto il Governo ad adottare il decreto-legge in titolo.

Dopo aver ricordato il provvedimento di sospensione degli aiuti alla produzione olivicola italiana adottato dalla Commissione delle Comunità europee per le campagne 1979-80 e 1980-81, e dopo essersi soffermato sulla relazione della Corte dei conti europea a conclusione di un'indagine compiuta in merito a detta produzione e alle relative dichiarazioni dei produttori del nostro Paese (si è accertato che la produzione reale era del 15 per cento inferiore a quella dichiarata) il relatore Di Lembo pone l'accento sulla necessità, direttamente accertata dagli organi comunitari, di un più efficace sistema di controlli e di sanzioni: controlli rispetto ai quali l'istituzione del catasto oleicolo ha una funzione strumentale e per i quali la CEE ha promosso l'istituzione di un'apposita Agenzia.

Dopo essersi soffermato sulla importanza della ipotesi di assunzione di personale pubblico con contratto di diritto privato nell'intento di assicurarsi certi livelli di professionalità (cosa oggi non facile specie in considerazione del tipo di concorso che si suole adottare nel reperimento di personale) il relatore si sofferma sui provvedimenti adottati dal Governo per il potenziamento del

servizio repressione frodi. Ricorda anche il parere espresso dalla Commissione giustizia sull'articolo 5 del disegno di legge n. 1606 nel quale si osservava come l'attribuzione delle funzioni di pubblico ufficiale e di poteri squisitamente pubblicistici, tali da incidere su diritti costituzionalmente garantiti, ad una Agenzia costituita nella forma di società, destasse una serie di perplessità.

I rilievi critici della Commissione giustizia, prosegue il senatore Di Lembo, possono ora ritenersi superati, considerato che nel provvedimento in esame si è provveduto a modificare la struttura dell'Agenzia la cui composizione è riservata, come recita l'articolo 1 del decreto-legge in esame, esclusivamente a soggetti pubblici: le tre organizzazioni finora socie (Confagricoltura, Coldiretti, Confcoltivatori) saranno sostituite dall'AIMA e dall'INEA.

Posto quindi in evidenza come la Commissione giustizia si sia favorevolmente pronunciata sul disegno di legge in esame e abbia prospettato, altresì, l'opportunità della reintroduzione delle disposizioni penali e amministrative già contenute nel disegno di legge n. 1606, il relatore Di Lembo sottolinea la infondatezza delle osservazioni secondo cui all'Agenzia AGE-Control, costituita sotto forma di società per azioni, non potrebbero essere affidate funzioni pubbliche di controllo, che dovrebbero invece andare ad enti territoriali. Evidenza come una lunga serie di precedenti del nostro ordinamento giuridico e la stessa dottrina, autorevolmente rappresentata dal professor Giannini, dimostrino un ampio spettro di possibilità dello Stato di affidare funzioni di controllo e di gestione ad organismi diversi da quelli « classici » (è il caso della CONSOB, dell'ISVAP, della REL), il relatore pone in evidenza la decisione della Comunità europea di giungere — tenuto conto della esperienza avuta in materia di controlli — alla istituzione di una speciale Agenzia (prevista con i regolamenti n. 2262 del 17 luglio 1984 del Consiglio e n. 27 del 4 gennaio 1985 della Commissione) dotata di ampia autonomia e di particolari poteri di controllo e di indagine. Di fronte a ciò —

egli prosegue — dato il valore di legge dei regolamenti comunitari, così come confermato dalla giurisprudenza costituzionale, al Governo italiano non restava altro che provvedere alla istituzione di detta Agenzia in conformità del proprio ordinamento giuridico interno, al quale faceva riferimento la stessa normativa comunitaria. Mentre alla scelta della forma giuridica dell'Agenzia (società per azioni) e all'attribuzione della personalità di diritto pubblico si provvedeva con atto legislativo, e precisamente con l'articolo 18 della legge finanziaria 1985, per la materiale costituzione della società per azioni non si poteva procedere, prosegue il relatore Di Lembo, se non con atto notarile, così come ha fatto il Governo.

Ritenuto giusto e costituzionalmente corretto che agenti della AGE-Control esercitino i poteri propri alla loro qualità di pubblici ufficiali nell'esercizio di pubbliche funzioni loro attribuite, il relatore pone l'accento sui giudizi positivi espressi dagli organi comunitari sul funzionamento dell'AGE-Control ed in particolare sulla risolutezza del nostro Governo nel perseguire le frodi a danno della Comunità; peraltro, egli aggiunge, la stessa costituzione in giudizio della Commissione delle Comunità europee, insieme col Ministero dell'agricoltura italiano, presso il TAR è la dimostrazione più evidente della volontà della CEE di vedere applicata la propria normativa.

Successivamente, il relatore passa a soffermarsi sui pareri espressi dalla Commissione affari costituzionali (che prospetta la opportunità di valutare se la struttura dell'Ente non debba essere ricondotta al sistema pubblicistico e sottolinea la necessità di tener presenti le competenze regionali) nonché della Giunta degli affari europei che, pur esprimendosi favorevolmente, avanza osservazioni sulla congruità della struttura dell'AGE-Control assoggettata a norme di diritto privato. L'oratore chiarisce a questo riguardo che la struttura privatistica della Agenzia è cosa diversa dal suo funzionamento, che permane totalmente sotto il pubblico controllo.

Dopo aver ribadito l'opportunità di accogliere la sollecitazione della Commissione

giustizia a introdurre nel provvedimento disposizioni recanti sanzioni penali e amministrative, e dopo aver ricordato il parere favorevole delle Commissioni finanze e lavoro, il relatore Di Lembo auspica, infine, che il provvedimento, con gli aggiustamenti cui ha accennato, venga approvato dal Parlamento.

(La seduta, sospesa alle ore 12,20, riprende alle ore 18,50).

Si apre quindi la discussione generale.

La senatrice Moltisanti — premesso che il provvedimento in esame tocca una materia, come il controllo degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva, in cui gli interventi governativi sono stati oggetto di critiche e di perplessità e non sono mancati ricorsi in sede di giustizia amministrativa — si sofferma anzitutto sull'«antefatto» rappresentato dai motivi per i quali la CEE è giunta alla determinazione di creare nuovi strumenti di controllo.

Si tratta precisamente, prosegue la senatrice Moltisanti, della negativa esperienza che la CEE ha avuto in materia e che ha dimostrato come l'ordinaria struttura amministrativa degli Stati membri produttori non sia sufficiente ed adeguata ad eseguire i necessari controlli. Una prima conseguenza di ciò è stata la sospensione dell'erogazione degli aiuti per le campagne olivicole 1979-80 e 1980-81, nonché l'esecuzione di una indagine da parte della Corte dei conti europea.

Accanto alle suddette misure provvisorie, la CEE ha ritenuto indispensabile stabilire con appositi regolamenti del Consiglio (n. 2262/84 del 17 luglio 1984) e della Commissione (n. 27/85 del 4 gennaio 1985) — regolamenti che, come ormai ha chiaramente ribadito la giurisprudenza costituzionale, sono direttamente applicabili nel nostro Paese, con valore e forza di legge in una materia di competenza della Comunità in forza del Trattato di Roma — l'obbligo per ciascuno Stato membro di costituire, in conformità del proprio ordinamento giuridico, una agenzia dotata di autonomia amministrativa e specificatamente incaricata

dei controlli nel quadro del regime giuridico degli aiuti alla produzione dell'olio.

Evidenziato, quindi, come la normativa comunitaria abbia dettagliatamente specificato i compiti della nuova agenzia ed i poteri spettanti agli agenti nel raccogliere tutte le informazioni e nel procedere a tutte le necessarie verifiche, stabilendo che lo Stato membro deve attribuire alle constatazioni degli agenti la più ampia forza probatoria riconosciuta dal suo ordinamento giuridico nazionale, la senatrice Moltisanti sottolinea che, stando così le cose, Governo e Parlamento italiano non possono che prendere atto di un preciso obbligo proveniente da una norma dell'ordinamento politico comunitario avente forza di legge e che deve essere attuata.

Posto, quindi, in evidenza come il margine di discrezionalità lasciato dalla CEE al singolo Stato membro in ordine alla costituzione dell'agenzia sia rappresentato solo dalla facoltà di scegliere la struttura giuridica da dare all'Ente, l'oratrice fa rilevare come anche a questo proposito ci si trovi di fronte ad una scelta che il Parlamento ha già fatto con l'articolo 18 della legge finanziaria 1985, con cui si prevede per AGE-Control la forma giuridica della società per azioni con personalità di diritto pubblico.

Successivamente, la senatrice Moltisanti si sofferma sulla fase attuativa della disciplina comunitaria, rilevando come il Governo abbia compiuto un errore nel consentire che alla società per azioni AGE-Control partecipassero pur in posizione di soci di minoranza le tre Confederazioni agricole a vocazione generale: si è trattato di una scelta che ha suscitato critiche e perplessità sotto il profilo della legittimità e dell'opportunità, non essendo ammissibile che facciano da controllori coloro i quali devono essere controllati.

Dato, quindi, atto al ministro Pandolfi di avere successivamente, con l'adozione del decreto-legge in esame, tenuto nel giusto conto le perplessità manifestate da più parti sulla composizione dell'agenzia che dovrà essere composta a partire dal nuovo anno esclusivamente da soggetti pubblici, la

senatrice Moltisanti esprime perplessità sulla prevista presenza dell'AIMA, organismo anche esso controllabile da parte della Corte dei conti europea ed, in particolare, sulla presenza dell'INEA, istituto che risulta essere semplicemente un organismo di studio e ricerca che non si è mai occupato di compiti gestionali e tanto meno di controlli operativi.

La senatrice Moltisanti, infine — dopo aver chiesto al ministro Pandolfi ragguagli ed ulteriori elementi di informazione sull'idoneità dei predetti nuovi soci proposti, rispetto ai compiti previsti dalla disciplina comunitaria — conclude chiedendo anche chiarimenti sulla portata dell'inciso « all'occorrenza » previsto al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge in ordine alla trasmissione delle comunicazioni dell'agenzia alla Commissione delle Comunità economiche europee.

Il senatore De Toffol, premesso che è opportuno rendere operante la normativa comunitaria sui controlli della produzione oleicola ed evitare dannosi ritardi che porterebbero a gravi rischi, sottolinea che egli ritiene giusto colpire rigorosamente coloro che abusano. Si dichiara poi, d'accordo su una agenzia che, oltre ad essere conforme alla disciplina comunitaria, venga istituita secondo una delle forme giuridiche che il nostro ordinamento offre in una vasta gamma di articolazioni.

Poste, quindi, in evidenza le critiche e le perplessità sorte a seguito della istituzione dell'AGE-Control come società per azioni a partecipazione pubblica e privata, e rilevato come la creazione di un tale organismo, ritenuto non conforme al nostro ordinamento giuridico, sia stata la prima causa di ritardo nell'ottemperare agli obblighi della legislazione comunitaria, fa rilevare che le stesse modifiche apportate con decreto-legge giustificano le obiezioni precedentemente sollevate.

Il senatore De Toffol si sofferma, successivamente, sulle perplessità sollevate nel parere della Commissione affari costituzionali; pone, quindi, l'esigenza che si riveda la natura giuridica dell'organismo di controllo: negli emendamenti predisposti dai senatori

del Gruppo comunista, mentre si prevede lo scioglimento dell'AGE-Control, si istituisce presso il Ministro dell'agricoltura e foreste e sotto la vigilanza del Ministro una agenzia con un Consiglio di amministrazione formato da sette esperti, di cui quattro di nomina ministeriale e tre nominati dalla Commissione prevista dall'articolo 13 della legge n. 281 del 1970; alla agenzia sono attribuite le funzioni previste dai due predetti regolamenti comunitari.

Si prevede, inoltre, sempre in tali emendamenti, che le comunicazioni degli agenti vengano fatte anche alle Regioni interessate.

Il senatore De Toffol conclude, ribadendo che non c'è motivo di contendere su una materia nella quale bisogna far presto, e che l'unico dissenso attiene alla natura giuridica dell'agenzia.

Il ministro Pandolfi afferma, quindi, la esigenza che nelle proposte emendative si chiarisca se l'organismo in questione debba appartenere all'ordinamento della pubblica amministrazione o a quello del parastato ovvero a quello degli enti pubblici economici, e si stabilisca lo *status* giuridico del relativo personale.

Il senatore Diana richiama l'attenzione sulla esigenza che si rifletta adeguatamente circa la necessità di operare su qualcosa di nuovo e di più efficace rispetto ai vecchi strumenti operativi già negativamente valutati dalla CEE. Si tratta adesso di istituire un organismo dotato di autonomia amministrativa, così come richiede la CEE, evitando il rischio ed il timore diffuso che si possa essere colpiti da una sospensione degli aiuti comunitari che rappresentano una parte consistente dei finanziamenti erogati alla nostra agricoltura.

Rilevato, quindi, che la precedente esperienza dimostra la possibilità della partecipazione dei rappresentanti di organizzazioni produttive anche in organismi pubblici, afferma che adesso il problema è superato subentrando l'AIMA e l'INEA ai soggetti privati.

Il senatore Diana sottolinea, quindi, il rischio che, per quanto riguarda la rappresentanza delle Regioni, si blocchi l'ope-

ratività dell'organismo che si vuole invece snello ed efficace, auspica che il disegno di legge venga accolto nel testo proposto dal Governo, avvertendo che i danni — già rilevanti per i semplici ritardi nella corresponsione degli aiuti comunitari — sarebbero ancora più ingenti nel caso di sospensione ulteriormente deliberata dalla CEE.

Il senatore Carmeno, dopo aver premesso che non sussistono problemi di urgenza trattandosi del primo esame di un ramo del Parlamento, e dopo aver dichiarato di condividere le perplessità della senatrice Moltisanti sulla presenza dell'INEA, si dichiara contrario a considerare la presenza delle Regioni come qualcosa di paralizzante da escludere e condannare ad ogni occasione.

Osservato, quindi, che la Commissione affari costituzionali non ha espresso un giudizio positivo sul provvedimento ma ha avanzato grosse riserve auspicandone una radicale modifica e ponendo l'accento sulle competenze regionali, il senatore Carmeno sottolinea quanto osservato dalla Giunta affari europei circa la contraddizione fra struttura e funzione dell'agenzia.

Posta, quindi, in rilievo l'utilità che si dia vita, proprio in conformità all'idea di creare un organismo snello — ad un Consiglio di amministrazione, formato da esperti di maggioranza ministeriale, il senatore Carmeno si dichiara contrario all'ipotesi di introdurre nel decreto-legge un sistema sanzionatorio, osservando che scopo dell'agenzia è quello di indagare e riferire anche alle Regioni sull'accertamento di infrazioni.

Conclude, dichiarando di ritenere che gli emendamenti del Gruppo comunista debbano essere sottoposti al parere della Commissione affari costituzionali.

Il senatore Melandri fa osservare, per quanto riguarda il problema della presenza delle Regioni, che non risulta siano state avanzate richieste in tale senso dalle Regioni stesse. Oltretutto, egli aggiunge, si tratterebbe di compiti non molto attraenti e che debbono essere svolti con rapidità ed incisività.

Per quanto attiene al problema della forma giuridica dell'organizzazione in questione, egli ritiene che quella privata sia preferibile.

Posto quindi in rilievo il carattere del tutto provvisorio del provvedimento, che si limita al solo comparto dell'olio di oliva, il senatore Melandri rileva come nel decreto sul metanolo si sia introdotto un sistema sanzionatorio particolare e conclude invitando a valutare nella sua reale portata il provvedimento predetto il cui rendimento richiederà una verifica al più presto.

Il senatore Margheriti richiama l'attenzione sulla diversità fra la soluzione proposta del decreto-legge e quella derivante dagli emendamenti dei senatori del Gruppo comunista.

Ribadisce, quindi, la preoccupazione per la commistione della presenza delle organizzazioni professionali nella agenzia (preoccupazione condivisa dal Governo stesso) ed auspica che si vari uno strumento la cui composizione e natura siano chiare e consentano di raggiungere gli scopi.

Seguono ulteriori brevi interventi del senatore Diana, (il quale rileva la necessità che i problemi del nostro Paese siano discussi all'interno prima che sul piano comunitario ed evidenzia i finanziamenti assicurati dalla Comunità per i primi due anni dell'agenzia) e del senatore De Toffol (ad avviso del quale si tratta di cambiare la natura giuridica dell'organismo e non i compiti che restano quelli fissati dalla Comunità).

Dopo ulteriori brevi interventi dei senatori Melandri e Comastri, il senatore Carmeno pone l'esigenza di una breve pausa di riflessione che consenta ai commissari di conoscere ed approfondire gli emendamenti del Governo solo ora consegnati.

Il ministro Pandolfi chiede, quindi, che a norma di Regolamento si proceda, subito dopo la discussione generale, con le repliche del relatore e del Governo.

Il presidente Di Nicola dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore Di Lembo replica agli intervenuti, premettendo che l'agenzia di cui trat-

tasi non è un organismo della Pubblica amministrazione e che non si può creare un organismo senza indicare l'ordinamento giuridico nel quale inquadrarlo.

Rilevato, quindi che non si comprende da dove deriverebbe l'autonomia all'agenzia in base alle modifiche proposte dal Gruppo comunista (a prescindere dal problema della composizione del Consiglio di amministrazione, che, a sua volta, non è collegato a quello del rapporto privatistico con il personale, peraltro condiviso dagli stessi senatori comunisti), il relatore Di Lembo sottolinea come il carattere privatistico del rapporto fra l'organismo in questione ed il personale nulla toglie alla natura pubblica delle funzioni degli agenti (i quali soggiacciono alle norme sanzionatorie previste per i pubblici dipendenti); pone, poi, l'esigenza di evitare l'enfatizzazione dei problemi, ricorrendo alla qualifica di « esperto » che tutti possono possedere.

Osservato, successivamente, che compito delle Regioni è quello di programmare lo sviluppo e di legiferare e non di intervenire su questo tipo di controlli concernenti gli aiuti della Comunità europea, e per i quali la Comunità stessa ha stabilito la creazione di una apposita Agenzia, il relatore Di Lembo rileva che il parere della Commissione affari costituzionali pone l'opportunità di ulteriori valutazioni, cosa che il Governo ha fatto predisponendo emendamenti all'articolo 1. Altri emendamenti ha, inoltre, il Governo predisposto per accogliere il suggerimento della Commissione giustizia inteso a introdurre le sanzioni previste nel disegno di legge n. 1606. Si tratta di sanzioni che è opportuno introdurre per motivi di equità nei confronti degli stessi produttori, tenendo conto della normativa attualmente vigente.

Il relatore Di Lembo conclude, dichiarando di considerare la scelta operata con il decreto-legge come la migliore possibile e sottolineando la necessità di « recuperare » nel provvedimento le norme sanzionatorie del citato disegno di legge n. 1606.

Aggiunge di ritenere utile la partecipazione dell'INEA al fine di una corretta ap-

plicazione della normativa comunitaria in materia.

Prende, quindi, la parola il rappresentante del Governo.

Il ministro Pandolfi — premesso che il provvedimento investe la materia più delicata che egli abbia affrontato in tutta la sua esperienza governativa — osserva come la azione del Governo si sia orientata su tre punti: l'accelerazione nella redazione dello schedario olivicolo; l'attuazione della normativa comunitaria finalizzata all'istituzione della Agenzia di controllo; la razionalizzazione delle norme sanzionatorie per il comparto olivicolo, per il quale viene introdotto un primo livello di sanzioni amministrative, in una doverosa e prudente tutela del vasto mondo dei produttori del comparto.

Posto, quindi, in evidenza che, per quanto riguarda l'Agenzia, la CEE non intende fare riferimenti agli ordinamenti della Pubblica Amministrazione o del parastato, rileva che si è creato un *tertium genus* di società per azioni di diritto comunitario e nazionale, dalla cui attività è stato escluso ogni fine di lucro.

Sottolineata, quindi, l'esigenza che nel provvedimento si dica con assoluta chiarezza quale sia la natura dell'Agenzia e del suo rapporto con il personale (scelta che è stata già operata dal Parlamento con il citato articolo 18 della legge finanziaria 1985), il ministro Pandolfi si sofferma sui motivi che hanno indotto a scegliere, come soci l'AIMA (che ha già istituzionalmente compiti di controllo sugli aiuti da essa erogati) e l'INEA (che — se, come ha osservato la senatrice Moltisanti, non ha mai esperito controlli — ha d'altra parte esperienza in materia di legislazione della Comunità europea di cui cura la rete di contabilità).

Per quanto attiene al problema delle Regioni — prosegue il ministro Pandolfi — si tratta oltretutto di stabilire quali possano eventualmente partecipare alla società, indicandole specificatamente. Forniti, quindi, i chiarimenti richiesti dalla senatrice Moltisanti sul problema delle comunicazioni alla Commissione europea (che non necessariamente devono essere fatte per tut-

te le notizie acquisite) il ministro Pandolfi passa a sottolineare come l'emendamento predisposto dal Governo riprenda le osservazioni della Commissione affari costituzionali mantenendo un atteggiamento di franchezza assoluta; richiama l'attenzione sulle rigorose previsioni della legislazione in materia di sanzioni penali per il comparto olivicolo; e si sofferma sul problema dei

ritardi nella erogazione degli aiuti, evidenziando, fra l'altro, l'atteggiamento di grande comprensione manifestato dalle autorità di Bruxelles per la revisione delle dichiarazioni dei produttori sulla base dei dati dello schedario.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 21.

LAVORO (11^a)

MERCOLEDÌ 19 NOVEMBRE 1986

145^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GIUGNI

indi del Vice Presidente

CENGARLE

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Borruso.

La seduta inizia alle ore 9, 20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Giugni, in merito ai lavori della seduta odierna, prospetta l'opportunità che si dia corso, dopo il proseguimento dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 908 e 985, alle relazioni dei due Vice presidenti della Commissione che hanno coordinato i lavori delle delegazioni che si sono recate in Puglia l'una ed in Calabria e Campania l'altra per lo svolgimento del sopralluogo sull'intermediazione nel mercato del lavoro nel Mezzogiorno. Quanto al prosieguo dei lavori della Commissione, ritiene opportuno valutare, al termine della seduta, se continuare nel pomeriggio o in serata.

In ordine all'esito della richiesta di assegnazione in sede deliberante dei disegni di legge nn. 1744 e 1820, comunica che fino ad oggi non è giunta alcuna notizia da parte della Presidenza del Senato.

IN SEDE REFERENTE

« Nuove norme per il collocamento obbligatorio » (908), d'iniziativa dei senatori Torri ed altri

« Norme sulle assunzioni obbligatorie » (985), d'iniziativa dei senatori Romei Roberto ed altri;

— e della petizione n. 17, attinente ai disegni di legge nn. 908 e 985

— e del voto n. 19 del 1985 della Regione Trentino-Alto Adige

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 novembre e rinviato in quella del 12.

Il relatore Bombardieri propone di riprendere l'esame dell'articolo 1 del testo della Sottocommissione, precedentemente accantonato.

Il sottosegretario Borruso, in merito alle norme accantonate, osserva che sarebbe opportuno coordinare il secondo comma dell'articolo con gli articoli 6 e 7, che vertono in materia di collocamento degli orfani e delle vedove, al fine di evitare la confusione tra portatori di *handicap* e categorie protette. Il senatore Torri ritiene opportuno occuparsi della questione in sede di coordinamento.

Si passa, quindi, all'esame del secondo comma dell'articolo 1, precedentemente accantonato.

Il sottosegretario Borruso illustra un emendamento del Governo suppressivo del comma, al fine di meglio coordinare la norma con il disposto degli articoli 6 e 7. Dopo dichiarazione favorevole del presidente Giugni, l'emendamento è respinto.

È, quindi, accolto un ulteriore emendamento del Governo, suppressivo del terzo comma, in materia di limiti di età, e risulta quindi accolto l'articolo 1, nel testo proposto dalla Sottocommissione, con le modifiche apportate.

Si passa all'esame dell'articolo 2, in materia di collocamento obbligatorio negli enti pubblici. Il sottosegretario Borruso illustra un emendamento del Governo tendente a semplificare la definizione degli enti assoggettati all'obbligo. Il relatore Bombardieri si dichiara favorevole all'emendamento, mentre il senatore Torri ritiene che essa debba venire ulteriormente specificato al fine di chiarire che i datori di lavoro pubblici

quelli esistenti a tutti i livelli territoriali. Dopo che il presidente Giugni ha osservato che la dizione proposta dal Governo potrebbe essere equivoca, il sottosegretario Borruso ritira l'emendamento.

Il presidente Giugni chiede quindi un chiarimento in merito alla dizione « lavoratori da adibire a funzioni direttive o di concetto », di cui al secondo comma. Dopo che il sottosegretario Borruso ha precisato che tale dizione risulta corretta, la Commissione accoglie l'articolo 2.

Si passa all'esame dell'articolo 3, concernente la definizione del numero delle assunzioni obbligatorie da operarsi da parte delle imprese.

Il relatore Bombardieri, in relazione agli emendamenti presentati dal Governo all'articolo — relativi il primo alla sostituzione dei primi due commi, il secondo tendente ad inserire, al terzo comma, le parole « lavoratori a domicilio », il terzo sostitutivo del quinto comma e il quarto aggiuntivo di tre commi dopo l'ultimo — concorda sull'opportunità di rendere più elastica la formula in esso contenuta, soprattutto al fine di evitare consistenti differenziazioni nel contingente obbligatorio, allorchè le imprese passino da un numero di dipendenti ad uno leggermente superiore. Vi è dunque una disponibilità a rivedere la percentuale per il collocamento obbligatorio relativo alle imprese tra 35 e 100 dipendenti, ma dovrebbe essere mantenuto il principio del collocamento di una unità per le imprese che hanno da 26 a 35 dipendenti.

Il sottosegretario Borruso osserva che, innanzitutto, la percentuale del 12 per cento, a cui si somma quella del 3 relativa agli orfani e alle vedove, è eccessiva, più idonea essendo una del 9. In secondo luogo è indispensabile evitare scalini nella progressione delle aliquote obbligatorie. Infine, il Governo è disponibile ad ammettere la possibilità di dare luogo ad assunzioni obbligatorie anche per le imprese con meno di 35 dipendenti.

Il senatore Torri ritiene opportuno mantenere la percentuale del 12 per cento ed eventualmente modificare gli scaglioni relativi alle imprese, stabilendo il principio dell'assunzione obbligatoria di una unità per quelle

che hanno fino a 35 dipendenti, di tre per quelle che ne hanno fino a 45 e del 12 per cento per le rimanenti imprese.

Il presidente Giugni osserva che è comunque indispensabile definire un criterio che permetta di mantenere una certa continuità nella progressione del numero dei lavoratori da assumersi obbligatoriamente.

Propone, quindi, una breve sospensione della seduta.

La seduta è sospesa alle ore 10 ed è ripresa alle ore 10,45.

Il relatore Bombardieri illustra un emendamento sostitutivo delle lettere a) e b) del primo comma, al fine di rimodulare le percentuali del collocamento obbligatorio. L'emendamento mira a stabilire l'obbligatorietà dell'assunzione di una unità per le imprese che hanno da 26 a 34 dipendenti, di tre unità per quelle che vanno da 35 a 50 e del 10 per cento per quelle con oltre 50 dipendenti.

Integrato con un ulteriore emendamento di carattere formale del presidente Giugni, è accolto l'emendamento del relatore e quindi risulta precluso quello del Governo sostitutivo dei primi due commi.

Si passa all'esame del secondo emendamento del Governo, al terzo comma, tendente ad inserire tra le esclusioni, quella relativa ai lavoratori a domicilio. Dopo dichiarazione contraria del senatore Torri, l'emendamento è respinto ed il comma è accolto, con una modifica conseguente allo accoglimento di un emendamento proposto dal presidente Giugni, tendente a sopprimere l'esclusione dei titolari di pensione.

Accolto il quarto comma, si passa all'esame dell'emendamento del Governo sostitutivo del quinto comma, tendente a permettere il computo tra i lavoratori assunti obbligatoriamente di coloro che, già lavorando presso l'impresa, sono successivamente riconosciuti invalidi.

Dopo che il relatore Bombardieri ha dichiarato di preferire il testo della Sottocommissione, di carattere maggiormente restrittivo, il presidente Giugni osserva, in merito a tale testo, che il diritto alla conservazione del posto contrasta con i principi generali.

Dopo che il senatore Torri si è dichiarato contrario all'emendamento del Governo, quest'ultimo è accolto, comprensivo di un subemendamento del Presidente, tendente a prevedere una valutazione da parte della Commissione per il collocamento obbligatorio.

Si passa all'esame dell'ultimo emendamento del Governo, aggiuntivo di tre commi dopo l'ultimo. Dopo espressione di parere favorevole del relatore Bombardieri è accolto limitatamente alla parte volta a istituire un primo comma aggiuntivo, comprensivo di una modifica formale proposta dal senatore Torri, al fine di sancire le modalità del computo dei lavoratori a *part-time*.

Respinta la parte dell'emendamento tendente ad istituire un secondo comma aggiuntivo, in materia di lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, è accolta, con una modifica formale del senatore Torri, l'ultima parte dell'emendamento, istitutiva di un ulteriore comma, al fine del computo dei lavoratori a domicilio nel contingente obbligatorio.

È quindi accolto l'articolo 3, nel testo modificato.

Il relatore Bombardieri propone quindi di coordinare con la norma testè accolta il testo dell'articolo 2, onde stabilire anche per i dipendenti pubblici un'aliquota di collocamento obbligatorio del 10 per cento.

Favorevole la Commissione, la proposta di coordinamento del Relatore è accolta e l'articolo 2 è quindi modificato nel senso anzidetto.

Si passa all'esame dell'articolo 4, in tema di esclusioni e compensazioni.

Il relatore Bombardieri afferma che esso verte su materia estremamente complessa e che, mentre la Sottocommissione aveva di mira la limitazione degli esoneri, l'emendamento del Governo, ammettendo il versamento di una somma al posto della assunzione degli invalidi, introduce un principio nuovo e a suo avviso non condivisibile.

Il senatore Angeloni osserva che la parte dell'emendamento del Governo tendente ad ammettere l'esclusione delle assunzioni nei settori della polizia e della dife-

sa nazionale dovrebbe essere riprodotta nel testo della norma.

Il senatore Torri si dichiara contrario all'emendamento, che ha l'effetto finale di rendere inapplicabile il collocamento mirato degli invalidi, mentre il presidente Giugni osserva che il principio contenuto nella proposta in esame, purchè sia definito rigorosamente, è accettabile.

Dopo ulteriori interventi del relatore Bombardieri e del senatore Torri, su proposta del Presidente, l'articolo è accantonato.

Si passa all'esame dell'articolo 5, in materia di obblighi di denuncia a carico dei datori di lavoro. Ad esso risultano presentati due emendamenti del Governo, il primo interamente sostitutivo dell'articolo ed il secondo, in materia di compensazione territoriale, tendente a sostituire gli ultimi tre commi di esso per farne una norma a sè stante. Dopo che il senatore Torri si è dichiarato contrario al primo comma del primo emendamento del Governo, tale emendamento, votato per parti separate, risulta respinto per la parte concernente il primo comma, mentre è accolto, dopo la espressione di parere favorevole del Relatore, per la parte relativa al secondo comma, tendente ad ammettere il diritto di accesso da parte delle associazioni di rappresentanza delle categorie protette.

Respinto il secondo emendamento del Governo, è quindi accolto l'articolo 5 nel testo della Sottocommissione, con le modifiche anzidette.

Si passa all'esame dell'articolo 6, in materia di collocamento delle vedove, degli orfani ed equiparati e dei profughi.

Dopo un intervento del presidente Giugni, tendente ad invitare la Commissione a tener conto della necessità di coordinare la disposizione con quella, già approvata, dell'articolo 3, il relatore Bombardieri presenta un emendamento tendente ad elevare le dimensioni minime delle imprese private assoggettate al collocamento delle vedove ed equiparati, al fine di sottoporre alla disposizione solo quelle aventi più di 40 dipendenti. Prospetta, inoltre, l'opportunità che sia elevato al trentacinquesimo anno di età il li-

mite per la conservazione della qualità di orfano.

Dopo che il presidente Giugni ha fatto presente che l'elevazione di tale limite non troverebbe giustificazioni, la Commissione accoglie l'emendamento del relatore e l'articolo, nel testo modificato e comprensivo di un emendamento formale del Presidente al primo comma.

Si passa all'esame dell'articolo 7, in tema di definizione della qualifica di orfano e di vedova.

Il relatore Bombardieri osserva che la limitazione, di cui al terzo comma, dell'applicabilità della normativa ad uno solo dei membri della famiglia osta con l'ulteriore limitazione, di cui ai primi due commi, dell'applicazione di essa solo a coloro che dispongono di un reddito familiare inferiore al minimo vitale. Propone, pertanto, un emendamento tendente ad escludere quest'ultimo requisito.

La Commissione accoglie quindi l'emendamento del Relatore e l'articolo 7, come modificato.

Si passa all'esame dell'articolo 8, in tema di attività regionali in materia di collocamento obbligatorio.

Ad esso risulta presentato un emendamento del Governo, sostitutivo del primo comma, al fine di stabilire che le Regioni e gli organi di collocamento collaborano, d'intesa con le associazioni delle categorie protette, a promuovere attività di orientamento e di formazione professionale degli invalidi.

Il sottosegretario Borruso illustra l'emendamento osservando che le Regioni non hanno compiti di orientamento professionale, attività che è demandata agli organi del Ministero del lavoro a ciò preposti, mentre le Commissioni regionali per l'impiego non hanno titolo per definire le attività delle Regioni in materia di formazione professionale.

Il senatore Torri osserva che l'orientamento è strettamente correlato con la formazione professionale e che l'intesa con le Commissioni regionali per l'impiego è necessaria al fine del coordinamento delle iniziative nel settore. La necessità di tale intesa deriva, altresì, dai compiti che a questi or-

gani vengono attribuiti dalle norme del disegno di legge in esame, che disciplinano *ex novo* le competenze nel settore.

Il sottosegretario Borruso osserva che, adottando il testo proposto dalla Sottocommissione, si rischierebbe di provocare un inutile appesantimento della procedura e di limitare potestà costituzionalmente garantite alle Regioni.

Dopo che il relatore Bombardieri ha presentato un emendamento tendente a sopprimere, al primo comma, il riferimento all'orientamento, il sottosegretario Borruso ritira l'emendamento del Governo.

Il senatore Antoniazzi propone, quindi, una sospensione della seduta per permettere una valutazione della norma in esame.

Su proposta del presidente Cengarle, la Commissione concorda di riprendere la seduta alle ore 16,30.

La seduta sospesa alle 13,05 è ripresa alle ore 16,45.

Il senatore Vecchi precisa che già in precedenti normative l'orientamento professionale è coordinato con la formazione: pertanto pare opportuno non modificare il testo della Sottocommissione. Il relatore Bombardieri ritira, quindi, il proprio emendamento, mentre ne presenta un altro, tendente a sostituire la parola « addestramento » con quella « formazione », ai commi 2 e 3.

Con tali emendamenti l'articolo risulta accolto nel testo della Sottocommissione,

Si passa all'esame dell'articolo 9, in materia di contratti di riabilitazione, al quale risulta presentato un emendamento del Governo, interamente sostitutivo del testo. Il relatore Bombardieri presenta un emendamento tendente a sostituire la parola « convenzione » a quella « contratto », laddove essa è presente. Il presidente Giugni presenta un emendamento al fine di sancire la presenza del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro alla stipula delle convenzioni di riabilitazione. Il relatore Bombardieri presenta un ulteriore emendamento, soppressivo della lettera c) del terzo comma, in materia di trasmissione della documentazione. Propone inoltre alcuni emendamenti formali ai commi 5 e 6.

Dopo interventi del senatore Torri e del presidente Giugni, sono accolti tutti gli emendamenti presentati e l'articolo 9, come modificato, risultando respinto l'emendamento del Governo.

Si passa all'esame dell'articolo 10, istitutivo della Sottocommissione centrale per il collocamento obbligatorio. Ad esso risulta presentato un emendamento del Governo, che sostituisce anche gli articoli 11 e 12.

Il relatore Bombardieri si dichiara contrario all'emendamento del Governo, mentre il senatore Torri afferma che modificare la composizione della Sottocommissione creerebbe vasti malcontenti da parte delle categorie interessate. Il senatore Angeloni osserva invece che sarebbe opportuno chiarire i compiti della commissione stessa, mentre il senatore Vecchi propone che in essa siano inclusi anche i rappresentanti dei sindacati dei lavoratori.

Dopo che l'emendamento del Governo è stato respinto, la Commissione accoglie l'articolo, comprensivo di alcune modifiche proposte dal relatore Bombardieri, relativamente alla composizione della Sottocommissione centrale per il collocamento obbligatorio ed ai suoi compiti.

Si passa all'esame dell'articolo 11, recante l'istituzione delle commissioni regionali per il collocamento obbligatorio. Il senatore Vecchi osserva che sarebbe opportuno precisare che tali commissioni vengono istituite presso la commissione regionale per l'impiego. Il presidente Giugni concorda con tale proposta e presenta un emendamento al fine di precisare che tali organismi hanno carattere di sottocommissioni rispetto alle commissioni regionali per l'impiego. Propone, quindi, un emendamento formale al primo comma, al fine di rindere la dizione analoga a quella dell'articolo 10, ed un altro emendamento, sempre di carattere formale, alla lettera c) del terzo comma, in merito alla facoltà di espressione dei pareri sull'utilizzazione dei finanziamenti del Fondo sociale europeo.

L'articolo viene quindi accolto, con le modifiche conseguenti all'approvazione degli emendamenti presentati.

Si passa all'esame dell'articolo 12, istitutivo delle commissioni provinciali per il col-

locamento obbligatorio. Il relatore Bombardieri propone un emendamento di carattere formale al primo comma ed un altro tendente a definire la prefissione di un termine per la resa dei pareri sulle sanzioni, alla lettera e) del terzo comma. Dopo che il senatore Torri ha osservato che la materia delle sanzioni andrebbe più opportunamente trattata nella sede dell'articolo 23, la Commissione accoglie gli emendamenti del relatore e l'articolo nel testo modificato.

Si passa all'esame dell'articolo 13, relativo agli organi tecnici competenti all'accertamento della capacità lavorativa. Ad esso risultano presentati quattro emendamenti del Governo: il primo mira a modificare la rubrica, il secondo sostituisce i primi quattro commi, il terzo è aggiuntivo al quinto comma ed il quarto è soppressivo dell'ultimo comma.

Il relatore Bombardieri si dichiara contrario agli emendamenti del Governo, mentre il senatore Antoniazzi si dice preoccupato per la composizione di una commissione che dovrebbe limitarsi ad un mero accertamento di carattere tecnico. Analoga preoccupazione esprime il presidente Giugni, ad avviso del quale la composizione della commissione tecnica, così come definita nel testo della Sottocommissione, potrebbe dar luogo a negoziazioni sul grado di invalidità dei lavoratori. Dopo interventi del relatore Bombardieri e dei senatori Costanzo, Di Corato, Vecchi, Torri e del presidente Giugni, sono respinti gli emendamenti del Governo ed è accolto l'articolo 13, in un testo riformulato al fine di limitare ai tecnici la composizione della commissione e di ammettere la consulenza tecnica di parte nella discussione dei ricorsi contro i provvedimenti adottati dalla commissione stessa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato a domani.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 20 novembre, alle ore 9,30, con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 19.

IGIENE E SANITA' (12^a)

MERCOLEDÌ 19 NOVEMBRE 1986

183^a Seduta*Presidenza del Presidente*

BOMPIANI

indi del Vice Presidente

MURATORE

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Cavigliasso.

La seduta inizia alle ore 9,40.

INTERROGAZIONI

Il sottosegretario Cavigliasso risponde all'interrogazione 3-01371, presentata dal senatore Melotto circa la possibilità di estensione delle mansioni assistenziali degli infermieri professionali e delle vigilatrici di infanzia, relativamente alla pratica della fleboclisi e delle trasfusioni ovvero delle infusioni di sangue ed emoderivati, già peraltro di fatto svolte, mediante un nuovo decreto presidenziale che modifichi il decreto del Presidente della Repubblica n. 225 del 1974. Il sottosegretario Cavigliasso fa presente che una proposta di ampliamento delle suddette mansioni è stata già sottoposta al parere del Consiglio superiore di Sanità. Ella sottolinea, tuttavia, come la possibilità di allargare il mansionario professionale, ferma restando l'esigenza della prescrizione del medico, si colloca nell'ambito del disegno di legge quadro sulle professioni sanitarie infermieristiche e tecniche, attualmente all'esame della Camera.

Il senatore Melotto si dichiara soddisfatto in misura molto parziale.

Ribadisce la necessità dell'adozione di un decreto di modifica del decreto presidenziale n. 225 prima citato; invita il rappresentante del Governo a sollecitare il parere del Consiglio superiore di sanità di cui

si è detto in modo da risolvere un problema urgente, e dare, così, tranquillità al personale che oggi di fatto svolge mansioni non previste nel mansionario e che in futuro potrebbe rifiutarsi di espletare, con danni per l'assistenza sanitaria.

Il sottosegretario Cavigliasso risponde, poi, alla interrogazione 3-01518 del senatore Melotto circa l'applicazione della legge n. 207 del 1985 relativamente all'equiparazione normativa degli psicologi psichiatrici rispetto agli psichiatri e la conseguente necessità che si apportino modifiche alla normativa concorsuale in modo da garantire l'accesso ai concorsi agli psicologi psichiatri, ai quali, secondo l'interrogazione stessa, si potrebbero subito applicare le norme dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979.

Il sottosegretario Cavigliasso fa presente come l'articolo 14 della legge n. 207 si riferisca esclusivamente agli psicologi psichiatrici assunti per lo svolgimento di funzioni psicoterapeutiche fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979. Ella, inoltre, precisa che non può applicarsi al riguardo l'articolo 71 di tale decreto presidenziale, secondo cui i posti possono essere coperti mediante pubblici concorsi da espletarsi con le procedure vigenti presso enti già titolari di servizi sanitari, in quanto questa normativa si applicava fino alla emanazione del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, rispetto al quale, peraltro, non sono in atto iniziative di modifica.

Il senatore Melotto si dichiara insoddisfatto della risposta. Egli precisa che la prima parte della sua interrogazione si riferiva al problema della equiparazione degli psicologi psichiatrici rispetto agli psichiatri, ribadita dalla anzidetta legge n. 207, la cui applicazione non trova, peraltro, riscontro in periferia. Ne consegue la necessità dell'emanazione di disposizioni precise del Governo rivolte alle Regioni.

Quanto alla seconda parte dell'interrogazione stessa che riguarda la partecipazione degli psicologi psichiatrici alle *équipes* interdisciplinari, rileva che, ove persistesse la volontà di non modificare la normativa concorsuale nè di applicare contingentemente le norme dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979, si rischierebbe di portare a molti anni indietro la psichiatria, vanificando l'impegno largamente positivo che molte figure professionali hanno pure svolto in questi anni.

IN SEDE REFERENTE

« Norme in materia di pubblicità sanitaria » (1406), d'iniziativa dei deputati Poggiolini ed altri, approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore Fimognari.

Egli nel ricordare come il disegno di legge in titolo sia già stato approvato dalle Commissioni Giustizia e Sanità della Camera, sottolinea che esso intende codificare il tipo di messaggio che può essere dato all'utenza da parte delle figure professionali mediche, disciplinando anche la concorrenza sleale tra studi professionali, case di cura private, gabinetti ed ambulatori nonché tra le professioni sanitarie ausiliarie. Quest'ultima impostazione ha tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale più recente che ha esteso l'applicazione della normativa sulla concorrenza sleale anche a settori come quello dell'attività professionale, ove essa sia svolta in forma sostanzialmente imprenditoriale e rispetto ad essa emerga l'esigenza di disciplinare i rapporti che vi si instaurano. Al di là, comunque, degli aspetti puramente economici delle strutture sanitarie in questione, rimane fondamentale l'esigenza che la pubblicità sia consona alle caratteristiche della professione medica, in modo da offrire all'utenza un'immagine pulita del professionista.

Il relatore illustra poi, analiticamente il disegno di legge sottolineando come esso regolamenti il tipo di pubblicità, le modalità concernenti l'autorizzazione, le forme specifiche di pubblicità relative alle case di cura

private, ai gabinetti, agli ambulatori mono o poli specialistici, alle professioni sanitarie ausiliarie, nonché le modalità di rettifica di informazioni e notizie, prevedendo infine sanzioni in caso di trasgressione delle norme. Egli, preannuncia quindi, la presentazione di una serie di emendamenti agli articoli 3, 4, 5, 6, 7. In particolare con riferimento a quest'ultimo articolo, il relatore ritiene opportuna la sua eliminazione, dato che le esigenze da esso evidenziate sono soddisfatte integralmente dal nuovo assetto istituzionale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 13 marzo 1986, che regola la produzione e la immissione in commercio dei presidi medico chirurgici garantendo l'adeguamento delle organizzazioni sanitarie all'evoluzione tecnologica.

Conclusa la relazione, il seguito dell'esame del provvedimento è rinviato.

MATERIE DI COMPETENZA

Modalità di attuazione di direttive CEE per il settore sanitario (Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 12 novembre.

La relatrice Colombo Svevo rileva che l'articolo 189 del trattato istitutivo delle Comunità europee, pur imponendo il recepimento delle direttive comunitarie nel diritto interno, lascia poi liberi i singoli Stati di decidere gli strumenti con cui adottarle: in Italia, in genere, sono state adottate con legge, il che ha comportato gravi ritardi. Il disegno di legge n. 795 introduce un principio nuovo, prevedendo una delega al Governo e fissando criteri molto generali. Vi sono 208 direttive da recepire che sono state con un emendamento presentato dal Governo, suddivise in tre categorie: direttive a carattere puramente tecnico, direttive per le quali vi è la necessità di fissare principi e criteri integrativi da parte della legge italiana, e direttive per le quali si provvederà con appositi disegni di legge senza prevedere deleghe al Governo: per quanto riguarda, quindi, le direttive del secondo gruppo, i decreti delegati dovranno

rispettare sia il contenuto della direttiva che i criteri generali stabiliti nella legge delega. Occorre verificare anche se tutte le direttive inserite nel primo gruppo siano immediatamente recepibili e successivamente se i criteri generali previsti nell'articolo 14 del nuovo testo proposto dal Governo siano, per quanto attiene alla materia sanitaria, congrui e sufficienti; alcune direttive inserite nel primo gruppo sembrano poi non avere esclusivamente un contenuto tecnico, specialmente quelle riguardanti l'inquinamento atmosferico.

Il senatore Imbriaco ritiene che la Commissione debba conoscere se il nuovo testo presentato dal Governo alla 1ª Commissione sia stato esaminato preventivamente anche dal Ministero della sanità; alcune direttive, che ora dovrebbero essere recepite con il nuovo sistema della delega al Governo sono state emanate prima che fossero portate avanti approfondite indagini scientifiche su materie importanti come la tossicità di alcune sostanze inquinanti.

Esprime, quindi, perplessità di ordine generale sul sistema della delega al Governo, specialmente per quanto riguarda materie come la vigilanza e i controlli sul rispetto delle normative anti-inquinamento.

La senatrice Rossanda ritiene necessario conoscere quali innovazioni possano apportare le direttive in questione alla normativa italiana vigente; si potrebbero prendere, a tal riguardo, contatti con le competenti strutture tecnico-scientifiche.

Convieni con tale proposta il senatore Muratore.

Dopo che il senatore Lippi ha dichiarato di ritenere necessaria la preventiva acquisizione dei testi di tutte le direttive in questione, il seguito dell'esame è rinviato.

PER L'ASSEGNAZIONE IN SEDE CONSULTIVA DEL DISEGNO DI LEGGE N. 795

Il senatore Lippi, nel far rilevare che l'emendamento governativo al disegno di legge n. 795 sopra ricordato è fortemente innovativo e investe chiaramente la materia sanitaria, sottolinea la necessità che l'emendamento medesimo sia sottoposto al parere formale della Commissione sanità.

Il senatore Melotto convieni con le considerazioni del senatore Lippi. Fa anche presente che il testo dell'emendamento governativo prevede che i decreti delegati siano esaminati dalle Commissioni di merito: a maggior ragione, perciò, è ora necessario che le Commissioni di merito siano investite formalmente del parere sul disegno di legge delega.

Il senatore Signorelli convieni con le considerazioni del senatore Lippi e del senatore Melotto.

La Commissione decide, quindi, di chiedere alla Presidenza del Senato di essere chiamata ad esprimere il parere sul disegno di legge n. 795, in relazione al nuovo testo presentato dal Governo.

La seduta termina alle ore 11,30.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1*)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 19 NOVEMBRE 1986

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del senatore Saporito e con l'intervento del sottosegretario di Stato per le finanze Russo, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 2ª Commissione:

150, 244, 388, 840, 852, 979, 1040 — in materia di scioglimento del matrimonio: *parere favorevole, con osservazioni, su testo unificato trasmesso dalla Commissione di merito;*

1840 — « Avanzamento al grado di tenente colonnello degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia che rivestono il grado di maggiore da sei anni », d'iniziativa dei senatori Pinto Michele ed altri: *parere favorevole;*

alla 4ª Commissione:

1489 — Norme per il riordinamento della struttura militare centrale e periferica della Difesa e per la revisione delle procedure amministrative»: *remissione alla Commissione plenaria; richiesta di proroga del termine per l'emissione del parere;*

alla 6ª Commissione:

1512 — « Trasferimento di aree demaniali urbanizzate al patrimonio disponibile dello Stato », d'iniziativa dei senatori De Toffol ed altri: *richiesta di proroga del termine per l'emissione del parere;*

alla 7ª Commissione:

1173 — « Norme integrative in materia di concorsi direttivi negli istituti d'arte e nei licei artistici », d'iniziativa dei senatori Marinucci Mariani e Panigazzi: *richiesta di proroga del termine per l'emissione del parere;*

1446 — « Concorsi a posti di preside nei licei artistici ed istituti d'arte », d'iniziativa del senatore Venturi: *richiesta di proroga del termine per l'emissione del parere;*

2001 — « Riordinamento dei corsi di perfezionamento in discipline musicali presso l'Accademia nazionale di Santa Cecilia in Roma », d'iniziativa dei senatori Boggio e Mascagni: *parere favorevole;*

alla 8ª Commissione:

10 — « Proposizioni normative per la riforma dell'ordinamento della scuola guida », d'iniziativa dei senatori Pacini ed altri: *parere favorevole con osservazioni;*

1084 — « Norme sull'adozione delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli », d'iniziativa dei senatori Bastianini ed altri: *parere favorevole con osservazioni;*

1878 — « Norme sulla istituzione della patente di guida comunitaria e nuove disposizioni per il conseguimento delle patenti di guida e per la prevenzione e la sicurezza stradale », risultante dalla unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Carlotto ed altri; Zaniboni ed altri; Balzamo; Tagliabue ed altri; Ebner ed altri; Facchetti ed altri; Savio ed altri; Piro, approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole con osservazioni.*

GIUSTIZIA (2°)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 19 NOVEMBRE 1986

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Commissione Castiglione, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1ª Commissione:

1773 — « Istituzione di un nucleo della Guardia di finanza per l'accertamento dei danni erariali », approvato dalla Camera dei deputati: *rinvio dell'emissione del parere.*

alla 11ª Commissione:

1744 — « Norme sul collocamento ordinario ed esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro », testo risultante dalla unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Carlotto ed altri; Cristofori ed altri; Martinat ed altri; Francese ed altri; Ferrari Marte ed altri; Rallo ed altri; Righi ed altri; Belardi Merlo ed altri; Rossi di Montelera, approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole.*

AGRICOLTURA (9°)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 19 NOVEMBRE 1986

La Sottocommissione riunitasi sotto la Presidenza del presidente Di Nicola ha adottato la seguente deliberazione per i disegni di legge deferiti:

alla 12ª Commissione:

1764 — « Norme per l'attuazione della direttiva n. 80/1095/CEE dell'11 novembre 1980, che fissa le condizioni per rendere il territorio della Comunità esente dalla peste suina classica » *parere favorevole;*

alla 11ª Commissione:

1744 — « Norme sul collocamento ordinario ed esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro » *rinvio emissione parere;*

alla 8ª Commissione:

1878 — « Norme sulla istituzione della patente di guida comunitaria e nuove disposizioni per il conseguimento della patente di guida e per la prevenzione e la sicurezza stradale » *rinvio emissione parere.*

IGIENE E SANITA' (12°)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 19 NOVEMBRE 1986

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Bompiani, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 8ª Commissione:

1878 — « Norme sulla istituzione della patente di guida comunitaria e nuove disposizioni per il conseguimento delle patenti di guida e per la prevenzione e la sicurezza stradale » risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Carlotto ed altri; Zaniboni ed altri; Bolgamo; Tagliabue ed altri; Ebner ed altri; Facchetti ed altri; Savio ed altri; Piro, approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole con-
dizionato all'introduzione di emendamento,*

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 7^a e 10^a RIUNITE

(7^a - Istruzione)

(10^a - Industria)

Giovedì 20 novembre 1986, ore 15,30

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Istituzione dell'Agenzia spaziale italiana (1544).
- URBANI ed altri. — Istituzione dell'Agenzia spaziale italiana (1703).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 20 novembre 1986, ore 11

In sede referente

Esame preliminare, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento, dei presupposti costituzionali del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1986, n. 760, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del territorio e provvedimenti relativi a pubbliche calamità (2049).

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 20 novembre 1986, ore 9,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- BERLANDA ed altri. — Applicazione degli articoli 351 e 342 del codice di pro-

cedura penale e 249 del codice di procedura civile, concernenti il diritto di astenersi dal testimoniare, ai dottori commercialisti e ai ragionieri collegiati (1874).

- LEONE. — Modifiche alle norme concernenti la diffamazione (413).
- Limiti di applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dall'attività giornalistica a seguito di condanna penale (1635).

II. Esame del disegno di legge:

- PINTO Michele ed altri. — Avanzamento al grado di tenente colonnello degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia che rivestono il grado di maggiore da sei anni (1840).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINUCCI MARIANI ed altri. — Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, concernente disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (150).
- MALAGODI ed altri. — Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio (244).
- FILETTI. — Modifica delle norme concernenti i casi di scioglimento e di cessazione degli effetti civili del matrimonio e nuova disciplina dei conseguenti rapporti obbligatori e previdenziali (388).
- SALVATO ed altri. — Modifiche ed integrazioni della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e disposizioni in materia di diritto di famiglia (840).
- PALUMBO ed altri. — Modifiche ed integrazioni alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, concernente la disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (852).

- GUALTIERI ed altri. — Riforma della legge 1° dicembre 1970, n. 898, concernente la disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (979).
- MANCINO ed altri. — Modifiche ed integrazioni alla legge 1° novembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, a garanzia del coniuge più debole e dei figli minori (1040).
- MEZZAPESA ed altri. — Modifica dell'articolo 299 del codice civile concernente il cognome dell'adottato (116).
- MARINUCCI MARIANI ed altri. — Cognome della famiglia (151).
- e della petizione n. 18 attinente ai suddetti disegni di legge.

DIFESA (4°)

Giovedì 20 novembre 1986, ore 10

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Norme per il riordinamento della struttura militare centrale e periferica della Difesa e per la revisione delle procedure amministrative (1489).

FINANZE E TESORO (6°)

Giovedì 20 novembre 1986, ore 10

In sede referente

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- SANTALCO ed altri. — Delega al Governo della Repubblica per la ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria (173).
 - GIURA LONGO ed altri. — Delega al Governo della Repubblica per la riforma dell'Amministrazione finanziaria e del servi-

zio di riscossione delle imposte dirette (665).

- SCEVAROLLI ed altri. — Delega al Governo della Repubblica per la ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria (851).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- FIOCCHI ed altri. — Norme per la tutela del risparmio (1815).
- Disciplina dei fondi comuni esteri di investimento mobiliare (798).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- RUBBI ed altri. — Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi (1943).

IV. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DE TOFFOL ed altri. — Trasferimento di aree demaniali urbanizzate al patrimonio disponibile dello Stato (1512).
- Ordinamento della finanza locale (1580).

V. Esame dei disegni di legge:

- Disposizioni per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette fino alla data di attuazione del servizio di riscossione dei tributi previsto dalla legge 4 ottobre 1986, n. 657 (2026).
- Proroga del termine relativo allo svolgimento dei servizi contabili delle intendenze di finanza da parte delle ragionerie provinciali dello Stato (2027).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8°)

Giovedì 20 novembre 1986, ore 15

In sede consultiva su atti del Governo

Esame del seguente atto:

- Programma per il rinnovo, il potenziamento e l'innovazione tecnologica del materiale rotabile ferroviario.

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme sulla istituzione della patente di guida comunitaria e nuove disposizioni per il conseguimento delle patenti di guida e per la prevenzione e la sicurezza stradale (1878) (*Risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Carlotto ed altri; Zaniboni ed altri; Balzamo; Tagliabue ed altri; Ebner ed altri; Facchetti ed altri; Savio ed altri; Piro*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- PACINI ed altri. — Proposizioni normative per la riforma dell'ordinamento della scuola guida (10).
- SAPORITO ed altri. — Modifiche al testo unico delle norme sulla circolazione stradale e al relativo regolamento di esecuzione, volte ad agevolare la conduzione di automezzi per guidatori fisicamente minorati (312).
- SANTALCO ed altri. — Modifiche all'articolo 80 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale (438).
- SAPORITO ed altri. — Rilascio di patente di guida in caso di coesistenza di minorazioni invalidanti (675).
- BASTIANINI ed altri. — Norme sull'adozione delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli (1084).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- PAGANI Maurizio ed altri. — Norme per la circolazione su strada dei veicoli mezzi d'opera e complessi veicolari d'opera in regime di trasporto eccezionale e delle macchine operatrici eccedenti i limiti di peso e di dimensioni vigenti, operanti nell'edilizia (1513).

AGRICOLTURA (9)

Giovedì 20 novembre 1986, ore 9

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio d'oliva (2009).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DELLA BRIOTTA ed altri. — Legge-quadro per i parchi e le riserve naturali (534).
- MELANDRI ed altri. — Legge-quadro per l'istituzione e la gestione di aree protette (607).
- CASCIA ed altri. — Norme per la conservazione della natura e per le aree protette (1183).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARGHERITI ed altri. — Disposizioni interpretative e modifica di alcune norme della legge 3 maggio 1982, n. 203, relative alla conversione in affitto a coltivatore diretto dei contratti agrari associativi (989).
- Deputati AGOSTINACCHIO ed altri; MANNUZZO ed altri; ZAMBON ed altri; PATUELLI. — Modifiche ed integrazioni alla legge 3 maggio 1982, n. 203, relativa alla conversione in affitto dei contratti agrari associativi (1719) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- FIOCCHI e BASTIANINI. — Casi di esclusione della conversione dei contratti di mezzadria e di colonia parziaria in affitto (1787).

IV. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- **Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo (1606).**

LAVORO (11^a)

Giovedì 20 novembre 1986, ore 9,30

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- **TORRI ed altri. — Nuove norme per il collocamento obbligatorio (908).**
- **ROMEI Roberto ed altri. — Norme sulle assunzioni obbligatorie (985).**
- e della petizione n. 17, attinente ai disegni di legge nn. 908 e 985.
- e del voto n. 19 del 1985 della Regione Trentino-Alto Adige.

Procedure informative

Indagine conoscitiva sulla durata della prestazione lavorativa (*seguito*): dibattito sulle risultanze dell'indagine.

Indagine conoscitiva sulla intermediazione nel mercato del lavoro nel Mezzogiorno (*seguito*): dibattito sulle risultanze dell'indagine.

Commissione speciale per l'esame di provvedimenti recanti interventi per i territori colpiti da eventi sismici

Giovedì 20 novembre 1986, ore 10

In sede consultiva

Esame preliminare, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento, dei presupposti costituzionali del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1986, n. 760, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del territorio e provvedimenti relativi a pubbliche calamità (2049).

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Giovedì 20 novembre 1986, ore 10,30

Audizione del Presidente, del Consiglio di amministrazione e del Direttore generale della RAI.

Commissione parlamentare per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno

Giovedì 20 novembre 1986, ore 10

Materie di competenza

Esame del seguente atto:

- Schema preliminare di decreto del Presidente della Repubblica sul riordinamento degli Enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno (da emanare ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 64 del 1986).

Procedure informative

Audizione, ai sensi dell'articolo 148 del Regolamento della Camera dei deputati, del Presidente di Sezione della Corte dei Conti, dottor Emidio Di Giambattista.